

N. 3557/2019 R.G.TRIB.;



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice Alberto Munno, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta il 24 maggio 2019 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3557 dell'anno 2019

TRA

Attori

presso lo studio del

....., dal quale è rappresentato e difeso come da documentazione in atti;

Attori

CONTRO

Intesa Sanpaolo spa corrente in Piazza S. Carlo n. 156 a Torino in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Corso Umberto I n.139 a Taranto presso lo studio del

....., dal quale è rappresentata e difesa come da documentazione in atti;

Convenuta

Isp Obg s.r.l. nella dichiarata qualità di cessionaria del credito sorto dal contratto di mutuo dedotto, in giudizio a mezzo dei soggetti da essa descritti nella epigrafe della comparsa di costituzione e risposta stilata congiuntamente a quella della convenuta Banca Intesa Sanpaolo spa, elettivamente



domiciliata in Corso Umberto I n.139 a Taranto presso lo studio dell'

dalla quale è rappresentata e difesa come da documentazione in atti;

Intervenitrice

Ove all'udienza del 21 gennaio 2022 le parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale, ed il Tribunale con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori del 22 marzo 2022 e dell'11 aprile 2022 ai sensi degli artt. 281biss, 189 e 190 c.p.c..

Motivi della decisione

I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma 2 della predetta legge.

Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come "svolgimento del processo".

Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "*Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati*", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio; purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c.,



essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte¹, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere-dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili².

Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riprodotte dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti³, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.

Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanze istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova⁴ e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite⁵, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed

¹ "Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo."(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000).

² "Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa."(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003).

³ "Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata."(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997).

⁴ "Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro."(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982).

⁵ "Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli



extraprocessuale della parte⁶, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudice al convincimento esternato nella decisione⁷, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.

Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili⁸, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva⁹.

II.- Con l'atto introduttivo i sigg.ri

evocavano in giudizio la Intesa

Sanpaolo spa deducendo: 1) di aver stipulato il 26 febbraio 2008 con la spa Banco di Napoli un

fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria."(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998).

⁶ "Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo."(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).

"L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova."(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).

"Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile)."(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998).

⁷ "E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concluzenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri - in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata."(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001).

⁸ "L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni."(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).

"Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie."(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000).

⁹ "L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione."(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999).



contratto di mutuo di importo pari ad euro 109 mila, pattuendo un T.A.N. pari al 5,80% annuo ed un interesse di mora pari all'8,50% annuo; 2) che la clausola determinatrice dell'interesse era da ritenersi nulla per violazione dell'art. 117 T.U.B.; 3) nullità e fallacia del T.A.E.G. con conseguenziale nullità del mutuo ex art. 117 T.U.B.; 4) omessa inserzione dell' I.S.C. nel contratto, con conseguenziale vizio genetico determinante di nullità del contratto; 5) nullità per violazione del divieto di anatocismo comminato dall'art. 1283 cc, avendo il contratto applicato il sistema di ammortamento secondo il cd metodo francese; 6) violazione dell'art. 1815 cc per applicazione di tassi usurari in dispregio dei limiti fissati dalla ls 108/1996; 7) violazione dell'art. 38 del T.U.B. per avere la Banca erogato un finanziamento eccedente il limite della garanzia ipotecaria offerta dal soggetto finanziato; 8) nullità del contratto per avere la Banca erogato credito senza prima accertare la solvibilità del soggetto finanziato; 9) violazione delle regole di correttezza e buona fede.

Concludevano chiedendo la declaratoria di nullità ed illegittimità delle clausole contrattuali de quibus, con declaratoria di non debenza delle somme pagate a titolo di interessi, compensando quelle già versate con il debito residuo per sorte capitale; in via subordinata chiedevano la condanna della convenuta alla restituzione della somma che assumevano aver pagato indebitamente in misura pari ad euro 54.452, o nella diversa misura accertanda dal Tribunale a mezzo di disponenda consulenza tecnica; sempre in ogni caso con il ristoro delle spese di lite.

Si costituivano congiuntamente con unica comparsa di risposta tanto la convenuta la Banca Intesa SanPaolo spa quanto la , chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte con la condanna degli attori a rifondere le spese di lite.

In particolare la Banca convenuta evidenziava: 1) la correttezza e conformità a diritto del sistema di ammortamento secondo il cd sistema francese; 2) la correttezza del calcolo degli interessi; 3) la limitazione dei tassi di interessi alle soglie segnate dai DDMM attuativi della ls 108/1996; 4) l'impossibilità giuridica di cumulare il tasso di interesse corrispettivo al tasso di interesse moratorio al fine di verificare il rispetto della normativa antiusura, avendo le due tipologie di interesse differente natura giuridica; 5) l'inammissibilità della chiesta CTU, avendo funzione meramente esplorativa.



Concludevano chiedendo il rigetto della domanda col ristoro delle spese di lite.

III.- Infondato è il motivo di nullità relativo alla presunta eccedenza della somma mutuata rispetto al valore del bene offerto in garanzia ipotecaria.

L'art. 38 del T.U. 385/1993, sotto la rubrica "nozione di credito fondiario" così dispone: *"1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili. 2. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonche' le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti."*

Come fatto palese dalla semplice lettura del testo normativo, la Legge dello Stato non commina alcuna nullità per la ipotesi in cui il finanziamento erogato sia, in concreto, eccedente il limite di valore della garanzia ipotecaria offerta.

Infondata è così la teoria che vuole nullo il negozio così stipulato.

Quand'anche dovesse esistere una legge o un atto cui la Costituzione della Repubblica Italiana attribuisce forza ed efficacia di legge (tra cui non rientrano i provvedimenti della Banca d'Italia) che commini tale nullità, inammissibile sarebbe la domanda proposta dal beneficiario del finanziamento.

La regola generale del processo civile è infatti fissata nell'art. 100 c.p.c. che, sotto la rubrica "interesse ad agire" così dispone: *"Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse"*.

Se è vero che la nullità è a determinate condizioni anche rilevabile d'ufficio, non è men vero che la legge subordina la domanda della parte al criterio dell'interesse a conseguire gli effetti della declaratoria di nullità.

All' art. 1421 cc che dispone: *"Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice"* , si giustappone la regola



processuale di cui all'art. 100 cpc che, sotto la rubrica "interesse ad agire" dispone: "*per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.*"

Tanto il diritto sostanziale, quando il diritto processuale richiedono per conseguire la declaratoria di nullità uno specifico e concreto interesse senza il quale il provvedimento giudiziale richiesto sarebbe giuridicamente inutile e processualmente inammissibile.¹⁰

Ebbene il soggetto che ha beneficiato di un finanziamento (abbia o meno le caratteristiche del mutuo) erogato senza l'osservanza dei limiti fissati in esecuzione dell'art. 38 del T.U.B. non ha interesse a dolersi di tale irregolarità, quand'anche fosse prevista dalla legge come vera e propria nullità.

In tali ipotesi infatti l'istante verrebbe a dolersi di un atto se favorevole, vedendolo destinatario di un finanziamento che non avrebbe mai potuto conseguire se fosse stato rispettato il vincolo de quo, costituendo quasi una liberalità in senso lato, non potendo revocarsi in dubbio che tale debba intendersi l'erogazione di una somma di danaro in prestito ad un soggetto che non abbia i requisiti

¹⁰ "L'interesse ad agire con l'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico e sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione della detta incertezza un risultato utile e giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l'intervento del giudice." (Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5819 del 28-06-1997; conforme Cass.Civ.Sez.II sent.n.16022 del 14-11-2002).

"L'obbiettivo incertezza sull'entità degli obblighi scaturenti da un contratto, ancorchè non determini la lesione attuale di un diritto, ma solo il pericolo attuale del successivo verificarsi della lesione stessa, comporta la sussistenza dell'interesse all'azione di accertamento, costituendo la rimozione della suddetta incertezza un risultato utile e giuridicamente rilevante, non conseguibile senza l'intervento del giudice." (Cass.Civ.Sez.Lavoro n.113 del 15-01-1990).

"In materia di procedimento civile, l'interesse ad agire o a resistere in giudizio ex art.100 cpc deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente." (Cass.Civ.Sez.III sent.n.13906 del 24-09-2002, Comune di S.Vito dei Normanni c. Giuliano).

"L'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice." (Cass.Civ.Sez.I sent.n.7786 del 29-03-2007).

"L'assenza di interesse ad agire, richiesto per qualsiasi domanda dall'art.100 cpc, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, poiché costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda; pertanto la sua sussistenza va accertata dal giudice anche quando non vi è contrasto tra le parti sul merito della stessa." (Cass.Civ.Sez.II sent.n.3330 del 07-03-2002, nello stesso senso Cass.Civ.Sez.II sent.n.15084 del 30-06-2006).

"In tema di procedimento civile l'interesse ad agire comporta la verifica da compiersi d'ufficio da parte del giudice, in ordine alla idoneità della pronuncia richiesta a spiegare un effetto utile alla parte istante, dovendo lo stesso lo stesso escludersi soltanto nel caso in cui la decisione risulterebbe priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili in relazione alla situazione giuridica fatta valere in giudizio." (Cass.Civ.Sez.II sent.n.7635 del 31-03-2006, Sala c. Lazzari).



per riceverlo.

Per le medesime argomentazioni è infondato il capo di domanda, del tutto analogo, diretto a conseguire la nullità del negozio per avere la banca assertivamente erogato il credito senza accertare la solvibilità del beneficiario.

Anche in tal caso l'attore si lagna di un atto a se completamente favorevole e dal quale ha solo tratto vantaggio.

Il soggetto che, pur non avendo sufficienti capacità di restituire una somma che richiede a titolo di finanziamento, lo consegue ugualmente, è beneficiario di un atto di quasi liberalità, così giustapponendo una nuova categoria a quelle giustinianee dei quasi contratti e dei quasi delitti.

Invero chi ha necessità di procurarsi liquidità e non versa nelle condizioni di accedere al credito bancario, può, notoriamente, essere vittima di fenomeni delittuosi di usura, ed è proprio grazie a finanziamenti erogati dal sistema bancario extra ordinem, ovverosia in difetto degli stretti requisiti richiesti dalla legge, che può sperare di conseguire il soddisfacimento dei propri obbiettivi senza cadere nelle spire mortali dell'usura.

Ne deriva che gli attori, conseguendo un credito che non avevano a rigore possibilità di conseguire, hanno tratto un oggettivo vantaggio e non hanno interesse giuridicamente apprezzabile a contestare l'atto giuridico che ha consentito loro di realizzare un obbiettivo altrimenti precluso.

IV.- Il mutuo è stato stipulato a tasso fisso con allegato piano di ammortamento che rende immediatamente e facilmente conoscibile il costo complessivo.

Non è l'ISC che determina l'ammontare della rata, ma questa a determinare (insieme agli altri elementi rilevanti previsti dalla legge) l'ISC.

Il cliente può semplicemente paragonare l'ammontare della rata con quella offerta da altre aziende di credito concorrenti e comprendere quale sia la più conveniente per i propri interessi.



Ugualmente i costi accessori appaiono indicati, ed a seguito dell'ordinanza emessa il 02 maggio 2019 l'attrice non ha saputo indicare costi ulteriori rispetto a quelli riportati in contratto suscettibili di accrescere il c.d. costo del credito e, di conseguenza, rendere inveritiero l' ISC.

L'attrice non contesta soltanto l'usurarietà del tasso, ma il cd inganno che avrebbe subito per effetto della presunta erroneità dell' ISC.

L'inganno è tuttavia da escludere sulla base della facile conoscibilità delle condizioni e del costo complessivo del credito, paragonato con offerte simili: ciò che il consumatore può e deve fare oggetto di indagine comparativa è l'ammontare delle prestazioni che si obbliga a rendere, prima tra tutte il tasso dell'interesse corrispettivo, facilmente comparabile tra i vari operatori finanziari presenti sul mercato.

L'Art. 116 del D.L.vo n. 385/1993, sotto la rubrica "pubblicità", così dispone:

"1. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, e' pubblicizzato il tasso effettivo globale medio previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108. Non puo' essere fatto rinvio agli usi. *1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente, anche attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso tramite internet ai servizi bancari.*

La pubblicità precede la fase di trattativa precontrattuale e la stipula eventuale del contratto bancario, e realizza una funzione promozionale che rende la banca in nulla dissimile da altri operatori commerciali, tutti essendo impegnati a conquistare quote di mercato proponendo ai potenziali clienti condizioni economiche offerte come più vantaggiose di quelle dei concorrenti.



L' ISC è così il protagonista della fase pubblicitaria in cui la banca si rivolge ad una pluralità indeterminata di potenziali clienti cercando di convincerli che le condizioni economiche offerte saranno le più convenienti del settore.

Occorre leggere con molta attenzione le norme giuridiche.

L'art. 117 comma 4 del DLvo n.385/1993, entrato in vigore il 01 gennaio 1994, disponeva e dispone tutt'oggi:

“ I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.”

Ed il successivo comma 6 del medesimo art.117:

“ Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.”

La nullità può pertanto derivare solo dal fatto che le condizioni in concreto applicate siano deteriori rispetto a quelle promesse; essendo l' ISC un dato meramente riepilogativo del costo complessivo di credito risultante dal negozio, sarà sufficiente al cliente verificare che le obbligazioni assunte siano state contratte alle medesime condizioni di quelle offerte, comparando le spese prospettate con quelle effettivamente applicate e, soprattutto, il tasso prospettato con quello stabilito in contratto.

Fatto questo con l'impiego della ordinaria diligenza richiesta nella vita dei traffici ed al cui esercizio è subordinata la c.d. tutela ordinamentale, per il cliente non vi sarà più alcuna possibilità di inganno.

Non è casuale che non sembrino esistere norme di legge, decreto legge o decreto legislativo o di altri atti aventi forza ed efficacia di legge secondo le disposizioni della Costituzione della Repubblica



Italiana e delle Leggi Costituzionali di cui all' art. 138 della Costituzione medesima che prevedano la nullità del contratto in caso di omessa menzione dell' I.S.C.

Se, pertanto, l'omessa menzione dell' I.S.C. non è prevista dalla Legge come causa di nullità, a fortiori non può avere conseguenze simile l'ipotesi minore che si verifica quando l' ISC è riportato in contratto ma non corrisponde a quello effettivo derivante dal calcolo delle prestazioni e delle spese gravanti sul cliente che siano nel contratto esplicitamente pattuite e la ragione è semplice, ben potendo il cliente attingere i c.d. dati base di cui l' ISC è meramente riepilogativo, onde la sua difformità può agevolmente essere ricondotta in una ipotesi di "errore materiale" della Banca che non ha conseguenze negative per il cliente le cui prestazioni ed obbligazioni sono riportate nel regolamento di interessi contenute nel documento contrattuale.

Il successivo comma 7 dispone (dopo l'entrata in vigore dell'art. 3 del DLvo n. 218/2010:

“ In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:

a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione;

b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso: in mancanza di pubblicità nulla è dovuto. ”

Come fatto palese dalla semplice lettura del comma 7 della Delibera C.I.C.R., per il caso di carenza di previsioni contrattuali non viene comminata alcuna nullità che invece è riservata alle sole ipotesi individuate nel comma 6 della predetta Delibera:



“ Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati. ”

La norma evidenzia così la contraddittorietà delle tesi illustrate dall'attrice: se viene omessa l'indicazione dell' ISC non solo non vi è nullità alcuna comminata dalla legge, ma neppure ricorre l'ipotesi di integrazione sostitutiva di cui al comma 7 dell'art. 117 se il contratto privo di I.S.C. riporti comunque le condizioni economiche del rapporto contrattuale (tasso di interesse corrispettivo, spese e costi) di cui l' ISC ha funzione meramente riassuntiva.

Quindi l'ipotesi più "grave" (omissione dell' ISC) è priva di conseguenze, mentre quella minore (ISC diverso da quello effettivo per errore materiale di calcolo della Banca) sarebbe sanzionata con una nullità che la legge non prevede affatto; manifesta illogicità che evidenzia ex se l'erroneità delle tesi, tutte di natura interpretativa e completamente prive di sostegno normativo, che vorrebbero derivare dalla errata indicazione dell' ISC tali conseguenze.

V.- Con DM emesso il 20 dicembre 2007 in attuazione della ls 108/1996, veniva fissato per la categoria dei mutui a tasso fisso con garanzia ipotecaria il tasso medio pari al 6,08% annuo per tutti i contratti stipulandi nel successivo trimestre 01 gennaio 2008 / 31 marzo 2008; ne consegue che ai sensi dell'art. 2 della ls 108/1996, il limite di rilevanza usuraria per i negozi stipulandi nel trimestre de quo era pari al 9,12% annuo, mediante l'incremento del 50% da applicare al valore medio del 6,08%.

Nel contratto di mutuo stipulato il 26 febbraio 2008 il tasso di interesse corrispettivo è fissato in misura pari al 5,80% annuo, sensibilmente inferiore al tasso di rilevanza usuraria pari al 9,12% e con un distacco impossibile da colmare.

Non si rinvencono nel contratto di mutuo de quo clausole che dispongono per unità di sorte capitale la produzione di interessi corrispettivi ed interessi moratori per un medesimo giorno del calendario,



producendosi solo interessi corrispettivi nella fase fisiologica di attuazione del mutuo, e solo interessi moratori per il caso di inadempimento e sulle somme che ne costituiscano l'oggetto; né gli attori sembrano aver allegato e specificato l'esistenza di siffatta clausola nei propri scritti difensivi.

La possibilità di applicare gli interessi di mora sulle rate scadute comprensive sia della quota capitale che della quota interessi è espressamente ammessa dalla delibera C.I.C.R. del 09 febbraio 2000 che così dispone nell'art. 3 commi 1 e 2:

"Art. 3. Finanziamenti con piano di rimborso rateale; 1 . Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. 2 . Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica."

La possibilità di applicare gli interessi di mora sulle rate scadute comprensive sia della quota capitale che della quota interessi è inoltre espressamente ammessa nel novellato art. 120 del D.Lvo n. 385/1993 che nel suo comma 2 lett.b) dispone: *"2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora....."*, così espressamente ammettendo che le quote interessi incluse nelle rate di ammortamento e/o rimborso del debito possano essere gravate da interessi di mora per il caso di inadempimento del debitore.

Alle suesposte argomentazioni si aggiungono i rilievi fondati sulle modifiche introdotte dall' art. 17 comma 1 del DL n. 132/2014 che ha così novellato l'art. 1284 comma 4 cc: *"Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi*



legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.”

L'art. 5 del DLvo n.231/2002 , emesso in attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, così dispone sotto la rubrica *“saggio degli interessi”*:

“Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi ai fini del presente decreto è determinato in misura pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi. “

Come fatto palese dal tenore letterale (*“Salvo diverso accordo tra le parti”*) trattasi di una disposizione meramente suppletiva, destinata cioè ad operare solo in assenza di una disciplina pattizia posta in essere dalle parti nell’esercizio della rispettiva autonomia negoziale al fine di colmare la lacuna creatasi nel regolamento di interessi predisposto dai contraenti¹¹.

La Legge dello Stato ha così affidato all’autonomia negoziale dei contraenti la fissazione della misura dell’interesse moratorio e, solo in caso in cui le parti nulla dispongano, ha previsto una disposizione normativa per la quale il tasso legalmente previsto per gli interessi moratori nella fase giudiziale di attuazione del credito insoddisfatto diviene certamente superiore al cd tasso soglia usurario di cui alla legge n. 108/199, essendo così certo ed indubbio che per la Legge dello Stato gli interessi moratori rappresentano un’entità completamente differente dagli interessi corrispettivi in quanto questi ultimi connotano la fase di attuazione fisiologica del rapporto obbligatorio mentre i primi compaiono nella fase patologica dell’ inadempimento della obbligazione pecuniaria.

La commissione di estinzione anticipata rappresenta una ipotesi di caparra penitenziale ex art. 1386 c.c., ovvero sia di corrispettivo per l’esercizio di un diritto, quale il recesso, estraneo ai c.d. naturalia

¹¹ “Norma suppletiva: norma intesa a colmare eventuali lacune nelle pattuizioni che regolano rapporti privati.” In **Dizionario Garzanti**, pagina 2541.



negotii del mutuo e, quindi, legittimamente sottoponibile ad una prestazione economicamente valutabile che ha pure causa autonoma e non può essere genericamente inclusa nei costi del credito.

Ugualmente è a dirsi per il premio della polizza assicurativa dell'immobile ipotecato, essendo anche in tal caso la prestazione prevista per un contratto distinto e con causa autonoma, per di più capace di tutelare un diverso e più ampio interesse e diritto del mutuatario, quale l'interesse a conservare l'integrità quantitativa del patrimonio mediante la c.d. surrogazione reale (pretium succedit in locum rei) di cui all'art. 2742 del codice civile.

V.- Il comma 1 dell' art. 2 della legge n. 108/1996 dispone:

"1.- Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.

..

Solo le spese per "imposte e tasse", ovverosia circoscritte al novero delle entrate di diritto pubblico riscosse dall' Amministrazione in forza dei poteri di supremazia speciale, per espressa ed univoca volontà di legge si sottraggono al computo delle voci di spesa rilevanti a fini dell' individuazione delle ipotesi di tasso eccedente il limite usurario.

Trattasi così di un' interpretazione restrittiva dell' art. 1 comma 2 della legge n. 108/1996 (*lex plus dixit quam voluit*) non contrastante con il tenore letterale della norma ("*...rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese....*") che , includendo le spese a qualsiasi titolo, comprende la deminutio patrimonii che non



abbia come pendant un incremento patrimoniale per il debitore, come invece accade per la polizza contro i danni e per la polizza che tutela il credito del mutuante, rivelatesi entrambe una “medaglia a due facce”, l’una favorevole al creditore e l’altra al debitore.

Non computabili nelle spese rilevanti ai fini della verifica dell’eventuale usurarietà del contratto sono pure le spese che non siano in diretta connessione con l’erogazione del credito e che trovino invece fondamento nell’inadempimento del debitore, in primis come si vedrà infra gli interessi moratori, ma anche: le spese di rinnovazione della iscrizione ipotecaria, determinate dal prolungamento del rapporto nel tempo per fatto del debitore che non estingue il mutuo nei termini fissati nel piano di ammortamento; le spese per riduzione della iscrizione ipotecaria, dettate da esigenze personali del debitore estranee alla erogazione del credito; le spese per sostituzione del bene ipotecato, legate a vicende ascrivibili al caso fortuito o a forza maggiore (si pensi alla già menzionata surrogazione reale) o a fatto del debitore che lasci deteriorare il bene diminuendo per fatto proprio la garanzia concessa al creditore e quindi incorrendo in una ipotesi di decadenza dal beneficio del termine di cui all’ art. 1186 del codice civile; le spese per rinuncia a fideiussione, del tutto estranee al contratto de quo; i compensi notarili, non essendo conseguenza dell’atto di concessione del credito per il quale l’art. 117 del T.U.B. richiede la sola forma scritta senza imporre la forma pubblica notarile; le spese per variazione del parametro di indicizzazione sono inapplicabili al contratto de quo essendo stato stipulato con tasso fisso ed invariabile; la postergazione di ipoteca, dovuta a fatto proprio del debitore ed estranea alla concessione del credito.

La commissione dovuta dal mutuatario per anticipata estinzione del contratto trova il fondamento di legittimità nell’art. 40 DLvo n. 385/1993 , espressamente menzionato nel regolamento contrattuale, che, sotto la rubrica “estinzione anticipata e risoluzione del contratto” dispone:

“1 . I DEBITORI HANNO FACOLTÀ DI ESTINGUERE ANTICIPATAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, IL PROPRIO DEBITO, CORRISPONDENDO ALLA BANCA UN COMPENSO, CONTRATTUALMENTE STABILITO, CORRELATO AL CAPITALE RESTITUITO ANTICIPATAMENTE.”

La nuova formulazione della norma dispone:

“I debitori hanno facolta' di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l'estinzione



contrattualmente stabilito. I contratti indicano le modalita' di calcolo del compenso, secondo i criteri stabiliti dal CICR al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni."

Ne consegue che l'estinzione del contratto di mutuo è un atto soggetto ex lege alla corresponsione di un corrispettivo.

La legittimità di tali pattuizioni è inoltre fondata sulla natura stessa che vi deve essere riconosciuta.

L'art. 1813 cc dispone: *"il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità."*

L'art. 1815 cc dispone: *"Salvo diversa volontà delle parti il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'art. 1284. Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi."*

L'art. 1819 cc dispone: *"Se è stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutate e il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere secondo le circostanze l'immediata restituzione dell'intero."*

L'art. 1820 cc dispone: *"Se il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento degli interessi il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto."*

Come fatto palese dalle norme che precedono nel contratto di mutuo la fase esecutiva non è istantanea ma si snoda in un arco temporale normalmente denominato come "piano di ammortamento" in cui avviene l'adempimento della obbligazione restitutoria del *tantundem eiusdem generis et qualitatis* da parte del mutuatario (art. 1819 cc) e l'adempimento della obbligazione di pagamento del corrispettivo del godimento delle cose fungibili mutate sub specie di interessi (art. 1815 e art. 1820).

Il mutuante pertanto fa affidamento sulla durata del contratto , nel cui arco temporale realizza l'interesse positivamente dedotto in contratto che, quando il mutuante è una banca, va individuato nella realizzazione dell'interesse corrispettivo che costituisce il ricavo per l'impresa bancaria ai sensi



dell'art. 2195 comma 1 n. 4 cc .

L'estinzione anticipata del mutuo richiesta dal cliente vulnera così l'interesse del mutuante imprenditore bancario ai sensi dell'art. 1174 cc (*"la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse anche non patrimoniale del creditore."*), che vede mancata l'aspettativa di percezione del corrispettivo del mutuo, costituito dalla quota interessi conglobata nelle rate del piano di ammortamento, e che non potrà più conseguire a seguito della restituzione anticipata della sorte capitale.

L'estinzione anticipata è così il nomen iuris del recesso del mutuatario che ben può essere assoggettato preventivamente ad un corrispettivo in quanto normalmente non previsto nello schema generale del contratto delineato dal codice civile, diretto ad assicurare con l'effetto vincolante il perseguimento dell'interesse positivamente dedotto ex art. 1174 cc:

Ne consegue che la cd commissione d'estinzione è null'altro che la caparra penitenziale pattuita legittimamente ai sensi dell'art. 1386 cc che dispone: *"Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso. In questo caso il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuto."*

Nella cd commissione di "rimborso anticipato" non vi è una caparra in senso tecnico, ma un corrispettivo a cui è assoggettato l'esercizio del diritto di recesso, attribuito in contratto alla mutuataria ai sensi dell'art. 1373 cc e con le conseguenze, pure pattuite, di cui all'art. 1386 cc.

In tal modo viene tutelato il mutuante a non vedere pregiudicato il proprio interesse contrattuale di cui all'art. 1174 cc.

Così la commissione di estinzione anticipata non è un "costo del credito", ma il corrispettivo di un diritto che la legge non riconosce al mutuatario e che questi può invece acquisire con l'esercizio dei poteri di autonomia negoziale di cui all'art. 1322 c.c. assoggettandosi ai relativi costi, peraltro sottratti dal libero mercato e determinati mediante un procedimento di diritto pubblico sotto il controllo del C.I.C.R.



VI.- La giurisprudenza sconosciuta e non famosa aveva da lungo tempo escluso in radice ogni cumulabilità tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio con poche e semplici parole come semplice è la questione in diritto artificiosamente elevata a vexata quaestio con argomentazioni ora capziose ora palesemente in contrasto col dettato normativo ora palesemente in contrasto con i lavori preparatori delle leggi e degli atti aventi forza ed efficacia di legge:

*“Poiché il termine finale fissato per la restituzione della somma erogata era ancorato al 05-12-1989, da questo momento correttamente la banca faceva decorrere gli interessi moratori al saggio convenzionale del 19,50 % sulla residua somma non restituita, pari a £ 7.808.936 equivalenti alla rata n.18 del piano di rientro contrattualmente articolato in altrettanti versamenti mensili. Dal contratto stipulato il 02-05-1988 nasceva a carico degli opposenti una obbligazione pecuniaria restitutoria predeterminata nel suo ammontare, inquadrabile tra i debiti portables per i quali vige il principio *dies interpellat pro homine*: ne consegue ai sensi dell'art.1219 n.3 cod.civ. la non necessità della costituzione in mora, e la verifica *ipso iure* degli effetti della mora nelle obbligazioni pecuniarie.”* (Così il giudice civile monocratico dott. Alberto Munno nella sentenza emessa l'08 febbraio 2003 nel processo n. 5790/1997 R.G. Tribunale di Brindisi Sezione Distaccata di Fasano).
*“Ai sensi dell'art.1815 comma 1 cod.civ., il mutuo è un contratto naturalmente oneroso: la obbligazione di pagamento degli interessi corrispettivi sulla somma erogata dal mutuante, pertanto, rientra tra i *naturalia negotii*, e, in quanto espressione del principio di naturale fecondità del danaro, può essere esclusa solo mediante una espressa pattuizione delle parti.*

*Ne consegue, pertanto, che la clausola della scrittura in parola con cui viene pattuita la corresponsione degli interessi è meramente dichiarativa: qualora le parti nulla avessero statuito in merito, in forza del combinato disposto degli artt.1815, 1282 e 1284 cod.civ. sulla somma erogata a mutuo sarebbero decorsi *ex lege* gli interessi corrispettivi determinati al saggio legale che, dalla data del 16-12-1990 era fissato al 10%, ovvero sia esattamente corrispondente al saggio fissato negozialmente dalle parti.*



5.- *Accertata la natura meramente dichiarativa della clausola di interessi, occorre ora interpretare il testo contrattuale dando ad esso un significato che sia ossequioso del principio dettato dall'art.1367 cod.civ.: "Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno."*

Cosa hanno voluto dire le parti con la dizione lessicale "interessi posticipati"?

Avendo natura di frutti civili, in quanto espressione del principio di naturale fecondità del danaro riconosciuto dall'art.1282 cod.civ., gli interessi corrispettivi "...si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto", così come statuisce l'art.821 comma 3 cod.civ..

Ne consegue che chi eroga una somma a mutuo vede progressivamente cumulare al proprio credito per la restituzione della sorte capitale anche il credito per il pagamento degli interessi corrispettivi maturati in ragione dei giorni di godimento del capitale erogato.

Essendo quella di pagamento degli interessi corrispettivi una comune obbligazione pecuniaria, vige il principio di cui all'art.1183 cod.civ. secondo cui, qualora un termine fissato non vi sia, la prestazione può essere esatta immediatamente.

Non avendo le parti della scrittura datata 01-12-1990 fissato alcun termine, sia la obbligazione restitutoria della sorte capitale, che quella relativa al pagamento degli interessi erano immediatamente esigibili.....Così facendo ,i pagamenti parziali eseguiti dal..... avrebbero dovuto essere imputati ex art.1194 cod.civ. agli interessi già maturati al momento del pagamento stesso, ed immediatamente esigibili ex art.1183 cod.civ., e, per la parte residua, alla sorte capitale. Nello stabilire la corresponsione degli "interessi posticipati", invece, le parti hanno inteso derogare al criterio normale dettato dalla legge, volendo significare che gli interessi sarebbero stati corrisposti dal mutuatario non già progressivamente secondo il criterio di cui all'art.1194 cod.civ., ma ex post, ovvero sia dopo l'estinzione della obbligazione restitutoria gravante sul mutuatario ed avente ad oggetto il rimborso della sorte capitale erogata a mutuo.

Da tanto deriva che la volontà negoziale delle parti si è esplicitata nel senso: i imputare i pagamenti parziali in conto capitale; di rendere temporaneamente inesigibili gli interessi; di renderli esigibili



soltanto a completa estinzione della obbligazione restitutoria della sorte capitale; di vedere così imputato al pagamento di interessi l'ultimo pagamento parziale eccedente la somma di £ 100.000.000, pari alla sorte capitale erogata." (Così il giudice civile monocratico dott. Alberto Munno nella sentenza emessa in data 23 novembre 2002 nel processo n. 5598/1996 R.G. Tribunale di Brindisi – Sez. Dist. di Fasano).

"A seguito dell'effetto risolutivo così prodottosi ex art. 15 del dpr 7/1976, a carico della mutuataria permaneva l'obbligo di corrispondere le rate insolute dal dicembre 1998 al luglio 2003, comprensive sia di quota capitale che di quota interessi, in quanto la risoluzione, dispiegando efficacia ex nunc per effetto dell'art. 1458 cc, non si estende alle prestazioni già effettuate, ovvero sia alle rate scadute ed insolute prima dell'esercizio da parte del mutuante del diritto di risolvere il contratto, per le quali permane a carico del mutuatario l'obbligo di corrispondere sia l'intero ammontare della rata, comprensivo di quota capitale ed quota interessi, sia gli interessi moratori convenzionalmente determinati sull'intero ammontare della rata; mentre la risoluzione produce l'attualizzazione delle rate in scadenza relativamente alla sola quota capitale, e con esclusione della c.d. quota interessi che, avendo natura compensativa del godimento del capitale concesso a mutuo, presuppongono la operatività del rapporto contrattuale. Sul capitale così complessivamente formato da rate scadute ed insolute all'atto di esercizio della risoluzione, e quota capitale di tutte le rate in scadenza, devono essere applicati gli interessi di mora al tasso convenzionale, eventualmente ridotto entro i limiti di cui ai DDMM attuativi della legge n.108/1996¹²." (Così il giudice monocratico dott. Alberto Munno

¹² "In tema di credito fondiario, il mancato pagamento di una rata di mutuo comporta, ai sensi dell'art. 38 del r.d.l. 16 luglio 1905 n. 646, l'obbligo di corrispondere gli interessi di mora sull'intera rata, inclusa la parte che rappresenta gli interessi di ammortamento." (Cass.Civ.Sez. 3, **Sentenza n. 2140 del 31/01/2006**)

"In materia di mutuo fondiario disciplinato, 'ratione temporis', dal d.P.R. n. 7 del 1976, la notificazione da parte della banca di atto di precetto al mutuatario inadempiente per il pagamento del credito vantato, anche residuo, comporta la risoluzione del contratto, in quanto con questo atto la banca manifesta la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 15 d.P.R. cit., dovendo essere così qualificata quella testualmente indicata dalla norma come "condizione risolutiva", essendo compatibile la risoluzione sia con la previsione, ex art. 41, r.d. n. 646 del 1905, della maturazione di rate di mutuo dopo l'immissione della banca nel possesso dell'immobile, poichè questa si configura come rimedio a sè, distinto dalla esecuzione forzata ed alla medesima non necessariamente connesso, sia con la facoltà dell'aggiudicatario dell'immobile esitato di "approfittare" del mutuo (art. 61 e 62 r.d. cit.), che ripristina il contratto già sciolto; peraltro, la risoluzione neppure compromette l'equilibrio economico tra provvista mediante l'emissione di obbligazioni dei mezzi necessari all'erogazione del credito e concessione del mutuo, poichè sul capitale residuo continuano a maturare gli interessi al tasso convenzionale, in quanto il contratto di mutuo costituisce un contratto di durata e, quindi, la risoluzione opera per il futuro, determinando l'anticipata scadenza dell'obbligazione di rimborso del capitale, ferma l'applicabilità, nel caso di ritardo nel pagamento, degli interessi di mora al tasso convenuto ex art. 1224 cod. civ., restando invece escluso il riconoscimento dei medesimi interessi sulle rate a scadere che comprendono, oltre alla quota



nella sentenza emessa il 14 ottobre 2011 nel processo n. 94/2005 R.G. Tribunale di Taranto).

Nella giurisprudenza non famosa sin dal 2003 interesse corrispettivo ed interesse moratorio sono pertanto:

- a) "due facce della stessa medaglia": quando si vede l'una non si può vedere l'altra;
- b) Due compartimenti stagni e non vasi comunicanti: il liquido contenuto nell'uno non transita mai nell'altro;
- c) Acqua ed olio versati nello stesso recipiente: non danno mai vita ad un unico liquido;

Tutta la materia relativa al rapporto tra interessi moratori e interessi corrispettivi può così compendiarsi in un brocardo : *"uno stesso giorno può produrre un solo interesse"*.

Il tasso di mora non può essere assoggettato alla verifica della legislazione antiusura in quanto avente natura risarcitoria, trovando il suo fondamento nel "ritardo" che ai sensi dell' art. 1218 del codice civile (*"Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile"*) rappresenta una delle forme di manifestazione dell'inadempimento delle obbligazioni.

Ne consegue che tutti i giorni che si trovano "al di qua" (cioè prima) della data di scadenza del debito non pagato producono solo interessi corrispettivi, mentre tutti i giorni che si trovano " al di là" della data di scadenza del debito (cioè dopo questa) producono solo interessi moratori, ovverosia

capitale anche gli interessi corrispettivi, in virtù dell'anatocismo legale previsto dall'art. 14, d.P.R. n. 7 del 1976." (Cass.Civ.Sez. I, Sentenza n. 20449 del 21/10/2005)

"In tema di mutuo fondiario, l'esercizio, da parte dell'Istituto di credito mutuante, della condizione risolutiva prevista dall'art. 15 del d.P.R. n. 7 del 1976 (applicabile nella fattispecie "ratione temporis") nell'ipotesi di inadempimento del mutuatario, determina la risoluzione del rapporto di mutuo, con la conseguenza che il mutuatario deve provvedere, oltre al pagamento integrale delle rate già scadute (non travolte dalla risoluzione, che non opera retroattivamente nei contratti di durata, quali il mutuo) alla immediata restituzione della quota di capitale ancora dovuta, ma non al pagamento degli interessi conglobati nelle semestralità a scadere, dovendosi invece calcolare, sul credito così determinato, gli interessi di mora ad un tasso corrispondente a quello contrattualmente pattuito, se superiore al tasso legale, secondo quanto previsto dall'art. 1224, primo comma, cod. civ.." (Cass.Civ.Sez. U, Sentenza n. 12639 del 19/05/2008)



il risarcimento del danno dovuto per l'illecito civile qualificato come "ritardo" dall' art. 1218 del codice civile.

Un euro di sorte capitale così produce o solo interessi corrispettivi (in ciascuno dei giorni precedenti la data della scadenza del debito) o solo interessi moratori (in ciascuno dei giorni successivi alla data di scadenza del debito).

Un euro di sorte capitale per lo stesso giorno non produce mai contemporaneamente interessi corrispettivi ed interessi moratori.

Il tasso di interesse corrispettivo ed il tasso di interesse moratorio sono così due "compartimenti stagni" più che un sistema di "vasi comunicanti" , simili ad acqua ed olio che pur se versati in un medesimo recipiente non formano mai un unico fluido.

Ne deriva che una unità di sorte capitale produce, in relazione ai distinti giorni creditori, sempre e solo una tipologia di interesse: corrispettivo nella fase di attuazione del contratto; moratorio nella fase di inadempimento del contratto.

Il c.d. "tasso unico" cui fa riferimento buona parte della giurisprudenza, anche di legittimità, non appare configurabile.

Lo esclude la Legge dello Stato nell' art. 821 comma 3 cc che dispone: "*i frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto*", così escludendo che un medesimo giorno possa produrre frutti diversi rispetto a quelli previsti dal diritto in forza del quale il giorno, come unità di tempo civile, viene considerato:

- a) se un giorno è considerato secondo il diritto all' adempimento contrattuale, produrrà come frutto l'interesse corrispettivo;
- b) se un giorno è considerato secondo il diritto al risarcimento del danno derivante dalla particolare ipotesi di inadempimento delle obbligazioni conosciuto dall' art. 1218 cc come "ritardo", produrrà come frutto la sanzione dell' interesse moratorio ex art. 1224 cc, quale speciale ipotesi di penale stabilita ex artt. 1224 cc e 1382 cc per la particolare categoria di obbligazioni costituita dalle



obbligazioni pecuniarie;

Lo esclude la Legge dello Stato nell' art. 1224 comma 1 ultima parte del cc, stabilendo che "se prima della mora erano dovuti interessi (evidentemente non moratori perché ci troviamo "prima della mora", ndr) in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori (evidentemente dopo la fase di interessi corrispettivi, perché si è verificata la mora del debitore e gli interessi , gli stessi interessi prima corrispettivi, sono ora diventati "moratori") sono dovuti nella stessa misura."

Diversamente a dirsi è per il fenomeno della produzione degli interessi moratori sull'importo delle rate scadute ed insolute.

La possibilità di applicare gli interessi di mora sulle rate scadute comprensive sia della quota capitale che della quota interessi è espressamente prevista dall' art. 3 commi 1 e 2 della Delibera Cicr del 09 febbraio 2000:

"Art. 3. Finanziamenti con piano di rimborso rateale; 1 . Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. 2 . Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica."

Il novellato art. 120 comma 2 del D.Lvo n. 385/1993 (c.d. T.U. bancario) prevede espressamente la liceità dell'applicazione degli interessi moratori sull'intero importo delle rate scadute che siano comprensive sia della quota capitale che della quota interessi:

"2. Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che:



a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;

b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.

Come fatto palese dalla semplice formulazione della norma ("b) gli interessi debitori maturatinon possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora.....") gli interessi corrispettivi maturati a debito possono produrre interessi moratori senza così dar luogo all'anatocismo o all'usura.

Nonostante l'impressione che potrebbe indurre una lettura superficiale della norma, la predetta situazione non contraddice affatto alla teoria generale dell'interesse.

L'interesse moratorio, pur se applicato all'interesse corrispettivo già scaduto, è comunque frutto di giorni creditori diversi e successivi rispetto ai giorni creditori da cui hanno tratto origine gli interessi corrispettivi scaduti ed insoluti e sui quali, considerati come capitale, si applica l'interesse moratorio: anche per tale rilievo sarebbe inammissibile ed apodittico ipotizzare il "cumulo".

Pertanto uno stesso giorno non può mai produrre in relazione alla sorte capitale, sia interessi



corrispettivi e sia interessi moratori.

Rebus sic stantibus all'interesse moratorio possono applicarsi direttamente le disposizioni dell' art. 1384 del codice civile che, sotto la rubrica "riduzione della penale", così dispone:

"La penale può essere diminuita equamente dal giudice se l'obbligazione principale è stata adempiuta in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo , avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento."

L' art. 1224 del codice civile del 1942 è infatti rubricato come "danni nelle obbligazioni pecuniarie" e così dispone: *"Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno."*

Il sostantivo "danno" evoca così in modo non equivoco la conseguenza di un fatto illecito , stante la regola generale dettata nell' art. 1218 del codice civile che dall'inadempimento fa derivare un possibile danno sancendone la doverosa risarcibilità : *"Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile"*.

L'inquadramento dogmatico trova solido fondamento nell'art. 1231 del Codice Civile del Regno d'Italia del 1865: *"In mancanza di patto speciale, nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro i danni derivanti dal ritardo nell'eseguirle consistono sempre nel pagamento degli interessi legali, salve le regole particolari al commercio, alla fideiussione ed alla società. Questi danni sono dovuti dal giorno della mora senza che il creditore sia tenuto a giustificare alcuna perdita"*.

Il quadrilatero logico giuridico formato da "inadempimento-ritardo-danno-interessi moratori" è così normativamente consacrato.

E che gli interessi moratori abbiano natura risarcitoria è conclamato dall'ultimo comma con cui si conclude l' art. 1224 del codice civile: *"Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi"*



moratori.”

L’ “ulteriore risarcimento” è così espressamente escluso dalla presenza di un tasso convenzionale degli “interessi moratori” che rappresentano così il “risarcimento convenzionale” concordato tra le parti del contratto e, quindi, si identificano con la clausola penale di cui all’ art. 1382 cc: *“La clausola con cui si conviene che in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.”*

La natura risarcitoria dell’interesse moratorio è altresì fatta palese dalla perfetta identità semantica tra art. 1224 comma 1 cc (*“sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali.....anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno.”*) e l’art. 1382 ultimo comma c.c. (*“La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno”*).

Più che mai attuale la laconica giurisprudenza di inizio ‘900: *“gli interessi moratori invece, che rappresentano una specie di penalità comminata dalla legge al debitore che manca all’impegno assunto, decorrono dal giorno nel quale l’obbligazione avrebbe dovuto eseguirsi” (Cassazione Civile di Torino, sentenza 16 febbraio 1906, Venini c. Parravicini).*

VII.- La parte attrice ha prodotto una relazione contabile redatta da un proprio consulente di fiducia, senza tuttavia munirsi della preventiva autorizzazione del Tribunale così violando frontalmente il principio generale contenuto nell’ art. 201 c.p.c. il quale dispone : *“Il giudice istruttore, con l’ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico”*.

Con la predetta norma la Legge dello Stato subordina l’ingresso nel processo civile del C.T.P. alla sola ipotesi in cui sia disposta dal giudice la C.T.U. con apposita ordinanza istruttoria.

Non sembrano infatti sussistere Leggi o atti aventi forza ed efficacia di legge che facultizzino la parte a disporre autonomamente la C.T.P. al di fuori di tale contingenza.

L’interpretazione trae conferma dall’ art. 696 comma 1 c.p.c. in forza del quale *“Chi ha urgenza di far verificare prima del giudizio lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere a*



norma degli artt. 692 ss che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale."

Il successivo comma 4 dispone: *"Il presidente del tribunale o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli artt. 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data di inizio delle operazioni."*

L'art. 698 c.p.c., sotto la rubrica *"assunzione ed efficacia delle prove preventive"* dispone:

"Nell'assunzione preventiva dei mezzi di prova si applicano in quanto possibile gli artt. 191 e ss. . L'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito."

Ne consegue che persino nei casi di urgenza verificatasi anteriormente alla instaurazione del giudizio di merito l'ingresso del C.T.P. è subordinato al provvedimento di ammissione del C.T.U. emesso dal giudice adito col procedimento di accertamento tecnico preventivo assoggettato alle disposizioni di cui agli artt. 191 e ss c.p.c., e quindi anche al menzionato art. 201 c.p.c., per effetto del rinvio contenuto nell' art. 698 c.p.c.

Dal coordinamento delle predette norme di legge si evince così che non sussiste un diritto della parte di disporre autonomamente la consulenza tecnica di parte dovendo questa fare legittimamente ingresso nel processo solo in seguito di un provvedimento del giudice.

Non sembra constare l'esistenza di sentenze emesse nel rispetto dell' art. 136 della Costituzione della Repubblica Italiana colle quali la Corte Costituzionale abbia dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 201 del c.p.c. nella parte in cui non prevede che la parte processuale possa produrre una propria relazione di C.T.P. anche in assenza di un provvedimento istruttorio col quale il giudice abbia preventivamente disposto la C.T.U..

Non sembra constare l'esistenza di sentenze emesse nel rispetto dell' art. 136 della Costituzione della Repubblica Italiana colle quali la Corte Costituzionale abbia dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 201 del c.p.c. nella parte in cui non prevede che la parte processuale possa produrre una propria relazione di C.T.P. anche in assenza di un apposito provvedimento autorizzatorio del giudice che prescindendo dalla ammissione di una C.T.U.



La relazione di c.t.p. prodotta dall'attrice deve così essere espunta dal fascicolo in quanto atto illegittimamente introdotto dalla parte.

L'art.61 c.p.c. contenuto del Libro I dedicato alle disposizioni generali sul processo civile, sotto la rubrica "consulente tecnico" così dispone: "*Quando è necessario il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.*"

Come fatto palese dalla semplice lettura della norma, il giudice ha facoltà e non l'obbligo di disporre la consulenza tecnica, la cui ammissibilità è rimessa alla sua esclusiva valutazione: egli infatti "può" e non "deve".

Il lessico giuridico è così identico a quello utilizzato dalla Legge in tutti i casi in cui il potere giurisdizionale è esercitabile nel contesto di circostanze il cui apprezzamento è rimesso allo stesso organo giurisdizionale, salvo l'obbligo di dare contezza nella motivazione della sussistenza dei relativi presupposti.

Così il giudice ai sensi dell'art. 2721 cc "*può consentire la prova oltre il limite anzidetto*", e non "deve"; ai sensi dell'art. 648 cpc il giudice "...se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto..."; ai sensi dell'art. 649 cpc "...il giudice su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può con ordinanza non impugnabile sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto..."; ai sensi dell'art. 186 cpc il giudice ha l'obbligo di provvedere in udienza sulle richieste delle parti, "...ma può anche riservarsi di pronunciarli entro i cinque giorni successivi"; ai sensi dell'art. 187 comma 2 cpc il giudice rimette le parti dinnanzi al collegio per decidere questioni inerenti la giurisdizione e la competenza, "...ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito"; ai sensi dell'art. 127 cpc, rubricato "direzione dell'udienza", "il giudice che la dirige può fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo..."; ai sensi dell'art. 128 cpc, rubricato "udienza pubblica", "...il giudice che la dirige può disporre che si svolga a porte chiuse..."; ai sensi dell'art. 115 comma 2 cpc, rubricato "disponibilità delle prove", "il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a



fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”; ai sensi dell’art. 116 comma 2 cpc rubricato “valutazione delle prove”, “il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno”; ai sensi dell’art. 118 cpc “il giudice può ordinare alle parti o ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiono indispensabili...”; ai sensi dell’art. 103 comma 2 cpc “...il giudice può disporre, nel corso della istruzione o nella decisione, la separazione delle cause...”; ai sensi dell’art. 109 cpc “...il giudice può ordinare il deposito della cosa o della somma dovuta e, dopo il deposito, può estromettere l’obbligato dal processo”; ai sensi dell’art. 120 cpc “...nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto nell’articolo 96, il giudice su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente...”; ai sensi dell’art.190 comma 2 cpc “...per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, può fissare un termine più breve...”.

L’art. 191 cpc sotto la rubrica “nomina del consulente tecnico” così dispone: *“Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell’articolo 183 settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l’udienza nella quale il consulente deve comparire.”*

Il giudice dispone la CTU “quando è necessario” ai sensi dell’art. 61 cpc, e non quando la parte processuale produca una propria consulenza di parte.

L’introduzione della consulenza tecnica avviene non già come conseguenza causale della produzione di una consulenza di parte nella fase introduttiva del giudizio, ma con l’ordinanza “*ai sensi dell’articolo 183 settimo comma*” ovvero sia nel cuore del processo civile: la fase istruttoria, quando il thema decidendi è stato sviscerato dalle parti con le allegazioni dei fatti costitutivi delle rispettive domande ed eccezioni e non resta che provarli qualora già non lo siano per effetto del principio di non contestazione di cui all’ art. 115 c.p.c..

Ed il settimo comma dell’ articolo 183 cpc dispone: *“salva l’applicazione dell’art.187 , il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l’udienza di cui all’articolo 184 per l’assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti.”*



Nulla può così entrare nel processo che il giudice non valuti *“ammissibile e rilevante”*.

E la consulenza tecnica di parte non fa eccezione alla regola semplicemente perché non esistono Leggi o atti aventi forza ed efficacia di legge che stabiliscano il diritto della parte di produrre una consulenza tecnica propria a prescindere dalla valutazione del giudice estrinsecata nell'atto tipico della ordinanza istruttoria ex art. 183 comma 7 cpc richiamata espressamente dall' art. 191 c.p.c.

La consulenza tecnica poi, non è affatto un “atto atipico” del processo come vorrebbe far credere l'attrice in quanto la figura del CTP , e degli elaborati da lui redatti, è espressamente prevista dalla legge: *“Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico”* dispone in modo chiaro ed univoco l'art. 201 c.p.c..

Il secondo comma dell'art. 201 c.p.c. è addirittura perentorio: *“Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'art. 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza ed alla camera di consiglio ogni volta che interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche”*.

L'art. 194 c.p.c. sotto la rubrica “attività del consulente”, dispone nel suo secondo comma: *“Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e difensori, e possono presentare al consulente , per iscritto o a voce, osservazioni e istanze”*

Ecco comparire la consulenza tecnica di parte, come “osservazioni scritte” sulle attività già svolte dal consulente.

L'attività del consulente tecnico di parte è così disciplinata dalla legge dello Stato come attività difensiva tecnica rispetto all'intervento del consulente del giudice di cui costituisce l'ombra: *“Il cancelliere deve dare comunicazione al consulente tecnico di parte regolarmente nominato , delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio , perché vi possa assistere a norma degli artt. 194 e 201 del codice”*, dispone l'art. 91 delle d.a.c.p.c.

No, davvero il consulente tecnico di parte ed il suo elaborato non sono “atti atipici” sconosciuti al



diritto processuale civile.

Con l'art. 201 c.p.c. la Legge dello Stato subordina l'ingresso nel processo civile del C.T.P. alla sola ipotesi in cui sia disposta dal giudice la C.T.U. con apposita ordinanza istruttoria emessa ai sensi dell'art. 183 comma 7 cpc.

Non sembrano infatti sussistere Leggi o atti aventi forza ed efficacia di legge che facultizzino la parte a disporre autonomamente la C.T.P. al di fuori di tale contingenza.

L'interpretazione trae conferma dall' art. 696 comma 1 c.p.c. in forza del quale *"Chi ha urgenza di far verificare prima del giudizio lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere a norma degli artt. 692 ss che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale."*

Il successivo comma 4 dispone: *"Il presidente del tribunale o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli artt. 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data di inizio delle operazioni."*

L'art. 698 c.p.c., sotto la rubrica *"assunzione ed efficacia delle prove preventive"* dispone:

"Nell'assunzione preventiva dei mezzi di prova si applicano in quanto possibile gli artt. 191 e ss. . L'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito."

Ne consegue che persino nei casi di urgenza verificatasi anteriormente alla instaurazione del giudizio di merito l'ingresso del C.T.P. è subordinato al provvedimento di ammissione del C.T.U. emesso dal giudice adito col procedimento di accertamento tecnico preventivo assoggettato alle disposizioni di cui agli artt. 191 e ss c.p.c., e quindi anche al menzionato art. 201 c.p.c., per effetto del rinvio contenuto nell' art. 698 c.p.c.

Dal coordinamento delle predette norme di legge si evince così che non sussiste un diritto della parte di disporre autonomamente la consulenza tecnica di parte dovendo questa fare legittimamente ingresso nel processo solo in seguito di un provvedimento del giudice.

Non sembra constare l'esistenza di sentenze emesse nel rispetto dell' art. 136 della Costituzione della



Repubblica Italiana colle quali la Corte Costituzionale abbia dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 201 del c.p.c. nella parte in cui non prevede che la parte processuale possa produrre una propria relazione di C.T.P. anche in assenza di un provvedimento istruttorio col quale il giudice abbia preventivamente disposto la C.T.U..

Non sembrano constare sentenze rispettose dell'art. 136 della Costituzione della Repubblica Italiana colle quali la Corte Costituzionale abbia dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 61 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice debba disporre la CTU non solo quando è necessario ma anche quando le parti abbiano prodotto una propria c.t.p..

Non sembrano constare sentenze emesse nel rispetto dell' art. 136 della Costituzione della Repubblica Italiana colle quali la Corte Costituzionale abbia dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 183 comma VII cpc nella parte in cui non prevede che il giudice debba necessariamente ritenere "ammissibile e rilevante" la ctp prodotta dalla parte in assenza di un provvedimento del giudice che abbia disposto la consulenza tecnica d'ufficio.

Esattamente come può dichiarare "ammissibile e rilevante" il mezzo di prova , il giudice può dichiarare "inammissibile e irrilevante" un altro mezzo di prova e, conseguenzialmente, disporre l'espunzione materiale dal fascicolo di ciò che non ha diritto di rimanervi.

VIII.- Nessuna clausola del contratto di mutuo stipulato inter partes sembra prevedere che una unità di sorte capitale produca per i medesimi giorni creditori sia interessi corrispettivi che interessi moratori; arbitrario è così dedurre il cumulo aritmetico tra tasso di interesse corrispettivo e tasso di interesse moratorio annuo per inferirne il superamento del tasso soglia antiusura.

Dal fenomeno del cumulo degli interessi moratori e corrispettivi, non previsto da alcuna norma contrattuale, deve essere distinto il diverso fenomeno della produzione di interessi moratori sulle rate scadute comprensive di quota capitale ed interesse, espressamente previsto dall' art. 3 commi 1 e 2 della Delibera Cicr del 09 febbraio 2000 e già esaminato nel paragrafo che precede: in tal caso non vi è il cumulo in quanto la quota interessi delle rate scadute esprime la fecondità del danaro per i giorni creditori in cui il contratto ha avuto esecuzione producendo interessi corrispettivi, mentre gli



interessi moratori esprimono la conseguenza risarcitoria che per altri e distinti giorni creditori, in cui il contratto è entrato in fase di inadempimento temporale conosciuto come "ritardo" dall' art. 1218 cc, è prodotta nei confronti di somme dovute in forza di altri e precedenti giorni creditori (quelli antecedenti ed inerenti la fase attuativa del contratto con produzione di interessi corrispettivi).

Così 1000 euro di capitale da restituire il 31 gennaio 2020 producono interessi corrispettivi di diritto ex art. 821 e 1815 cc sino al 31 gennaio 2020, mentre nessun interesse moratorio è dovuto stante la presenza del termine finale di adempimento a favore del debitore; se la sorte capitale non viene restituita quel giorno fissato per la scadenza del prestito, dal 01 febbraio 2020 produrrà interessi moratori al tasso fissato, ma non produrrà più interessi corrispettivi.

Sino al 31 gennaio 2020 vi è la fase di adempimento e sulla sorte capitale sono dovuti gli interessi corrispettivi e non anche i moratori; dal 01 febbraio 2020 vi è l'inadempimento e sulla sorte capitale sono dovuti i soli interessi moratori e non anche i corrispettivi.

Il tasso di interesse corrispettivo ed il tasso di interesse moratorio sono così due "compartimenti stagni" più che un sistema di "vasi comunicanti".

Ne deriva che una unità di sorte capitale produce, in relazione ai distinti giorni creditori, sempre e solo una tipologia di interesse: corrispettivo nella fase di attuazione del contratto; moratorio nella fase di inadempimento del contratto.

L'interesse moratorio, pur se applicato all' interesse corrispettivo già scaduto, è comunque frutto di giorni creditori diversi e successivi rispetto ai giorni creditori da cui hanno tratto origine gli interessi corrispettivi scaduti ed insoluti e sui quali, considerati come capitale, si applica l'interesse moratorio: anche per tale rilievo è inammissibile ed apodittico ipotizzare il "cumulo".

Pertanto uno stesso giorno non può mai produrre in relazione alla sorte capitale, sia interessi corrispettivi e sia interessi moratori.

Lo esclude la Legge dello Stato nell' art. 821 comma 3 cc che dispone: "*i frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto*", così escludendo che un medesimo giorno possa produrre frutti diversi rispetto a quelli previsti dal diritto in forza del quale il giorno, come unità



di tempo civile, viene considerato:

a) se un giorno è considerato secondo il diritto all' adempimento contrattuale, produrrà come frutto l'interesse corrispettivo;

b) se un giorno è considerato secondo il diritto al risarcimento del danno derivante dalla particolare ipotesi di inadempimento delle obbligazioni conosciuto dall' art. 1218 cc come "ritardo", produrrà come frutto la sanzione dell' interesse moratorio ex art. 1224 cc, quale speciale ipotesi di penale stabilita ex artt. 1224 cc e 1382 cc per la particolare categoria di obbligazioni costituita dalle obbligazioni pecuniarie;

Lo esclude la Legge dello Stato nell' art. 1224 comma 1 ultima parte del cc, stabilendo che "se prima della mora erano dovuti interessi (evidentemente non moratori perché ci troviamo "prima della mora", ndr) in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori (evidentemente dopo la fase di interessi corrispettivi, perché si è verificata la mora del debitore e gli interessi , gli stessi interessi prima corrispettivi, sono ora diventati "moratori") sono dovuti nella stessa misura."

Lo esclude il contratto, che non prevede affatto la cd bifasicità degli stessi giorni creditori nella produzione di ambo i tipi di interesse.

La restituzione rateale è estranea tanto agli *essentialia negotii* che ai *naturalia negotii*.

L'art. 1819 c.c., sotto la rubrica "*restituzione rateale*", così dispone dal 21 aprile 1942 a tutt'oggi: "*Se è stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutate e il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere, secondo le circostanze, l'immediata restituzione dell'intero*".

La restituzione rateale rientra negli *accidentalia negotii*, dovendo essere frutto di apposita pattuizione esplicitata normalmente nel c.d. piano di ammortamento, mancando la quale la regola generale consente al mutuante di chiedere alla scadenza la restituzione dell'intera somma mutuata.

Tanto è fatto palese dall' art. 1817 c.c. che, sotto la rubrica "termine per la restituzione fissato dal giudice", così dispone: "*Se non è fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal giudice*".



avuto riguardo alle circostanze.”

Il termine finale per la restituzione delle cose mutate è così necessario nel contratto e, nel silenzio delle parti, viene stabilito dal giudice adito da una di esse.

Ne consegue che il termine finale rappresenta uno degli “essentialia negotii”, la rateazione rappresenta uno degli “accidentalia negotii” rimessa all’autonomia negoziale delle parti.

Si comprende così perché mai non esistano Leggi o atti aventi forza ed efficacia di Legge che comminino la nullità della clausola contrattuale che stabilisca la restituzione rateale (consentita in generale dall’ art. 1819 c.c.) secondo il c.d. metodo francese.

Si comprende così perché non esistano sentenze della Corte Costituzionale emesse nel rispetto dei requisiti di cui all’ art. 136 della Costituzione della Repubblica Italiana (le uniche sentenze che nell’ordinamento giuridico vigente possono modificare le Leggi e gli atti aventi forza ed efficacia di Legge) che abbiano dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 1819 c.c. nella parte in cui consente alle parti di disporre la restituzione rateale sia della sorte capitale che degli interessi.

Si comprende così perché non esistano sentenze della Corte Costituzionale emesse nel rispetto dei requisiti di cui all’ art. 136 della Costituzione della Repubblica Italiana (le uniche sentenze che nell’ordinamento giuridico vigente possono modificare le Leggi e gli atti aventi forza ed efficacia di Legge) che abbiano rigettato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1819 c.c. se interpretato nel senso di consentire che la restituzione avvenga con rate comprensive sia della sorte capitale e sia degli interessi.

IX.- L’interesse moratorio è il nomen iuris che la legge attribuisce alla clausola penale in quella particolare categoria di obbligazioni costituita dalle cd obbligazioni pecuniarie.

Ne consegue che l’interesse moratorio è eterogeneo all’ interesse corrispettivo, avendo una natura ancipite, sanzionatoria dell’ illecito costituito dal cd ritardo del debitore ai sensi dell’ art. 1218 cc (*“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’ inadempimento o ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”*) e risarcitoria del danno subito dal creditore ai sensi dell’ art. 1224 cc



(“Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro , sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno”).

Con l' interesse moratorio la Legge abbandona le moderne teorie dell'illecito civile inerenti la cd “socializzazione del rischio” e torna all'antico, riscoprendo la natura “sanzionatoria” del risarcimento per il fatto illecito dell'autore del fatto dannoso

Ne consegue che l'interesse moratorio può essere ridotto dal giudice alle condizioni di cui all' art. 1384 cc, ma non deve mai essere mescolato all' interesse corrispettivo.

X.- L'art. 644 del codice penale dispone: *“chiunque , fuori dei casi previsti dall' articolo 643 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri , in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità , interessi o altri vantaggi usurari, è punito.....”*

Il delitto di usura è così legato indissolubilmente dal chiaro tenore letterale della Legge dello Stato al momento di nascita del vincolo negoziale, restando esclusa dalla disposizione normativa la cd usura sopravvenuta, ovverosia successiva alla nascita del rapporto obbligatorio.

I mutamenti dei tassi di interesse successivi al momento costitutivo del vincolo negoziale rientrano nella tematica dell' equilibrio del cd sinallagma funzionale, relativo alla conservazione del rapporto economico tra le attribuzioni patrimoniali corrispettivi durante la fase di esecuzione dei contratti cd di durata, ovverosia ad esecuzione continuata o periodica.

Il mutuo è infatti un contratto reale ed unilaterale , ed a prestazioni patrimoniali corrispettive, sussistendo il sinallagma tra la prestazione del mutuante, che lascia il mutuatario godere delle cose mutate per il tempo fissato di esecuzione del contratto, e la prestazione del mutuatario, che riconosce al mutuante l' interesse corrispettivo che costituisce un elemento dei cd naturalia negotii ai sensi dell' art. 1815 cc (*“Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell' art. 1284 cc.”*).

In virtù della naturale onerosità attribuitagli dall' art. 1815 cc , al mutuo si applicano le regole proprie dei contratti a prestazioni corrispettive e, segnatamente, l'art. 1467 cc che, nella Sezione III rubricata



“dell’ eccessiva onerosità” dispone: *“Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto con gli effetti stabiliti dall’ art. 1458. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’ alea normale del contratto.”*

Come ogni contratto a prestazioni corrispettive, anche il mutuo di una somma di danaro, meglio conosciuto come mutuo bancario, conosce la cd alea normale del contratto che, ai sensi del comma 2 dell’ art. 1467 cc non dà luogo a nessuna conseguenza civile.

Nel mutuo bancario a tasso fisso l’eventuale rialzo dei tassi di interesse che sopravvenga nel corso della esecuzione del rapporto segnato dalla obbligazione restitutoria delle cose mutate (il cd *tanduntem eiusdem generis et qualitatis*) sposterà il baricentro della convenienza a favore del mutuatario, e la banca mutuante vedrà ridotta per fatti successivi la convenienza che aveva rinvenuto nella stipula del contratto.

Ugualmente è a dirsi per i mutui in cui il tasso di interesse passivo sia rimesso alla determinazione di un terzo , quali le istituzioni e gli accordi tra enti del mondo economico-finanziario oggettivamente verificabili e conoscibili, come le parti hanno fatto nel pattuire la eventuale variabilità del tasso nell’ art. 4 comma 2 del contratto di mutuo de quo.

Nel caso in cui i tassi vadano incontro a successivi ribassi sarà il mutuatario a dolersi della maggiore onerosità sopravvenuta del contratto stipulato, ma non potrà chiederne la risoluzione se non in presenza dei presupposti di cui all’ art. 1467 cc , individuati nella “eccessiva onerosità” dovuta ad “avvenimenti straordinari ed imprevedibili”, dove la congiunzione “ed” impone la ricorrenza cumulativa sia della straordinarietà che della imprevedibilità.

Ugualmente nel caso di mutuo stipulato a tassi bassissimi potrebbe essere la banca mutuante a chiedere la risoluzione del contratto di mutuo in caso di iperbolici rialzi dei tassi di interesse qualora costituenti “eccessiva onerosità” dovuta ad “avvenimenti straordinari ed imprevedibili”.

Al di là della predetta ipotesi sussiste anche per il mutuo bancario, come per qualsiasi altro contratto



a prestazioni corrispettive, la cd alea normale del contratto che non produce effetti giuridici ai sensi dell' art. 1467 comma 2 del codice civile:

La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell' alea normale del contratto."

E nei casi in cui l'alterazione del sinallagma funzionale per fatti successivi non produca situazioni legittimanti la risoluzione, neppure potrà procedersi alla rettifica delle condizioni economiche stante il disposto dell' ultimo comma dell' art. 1467 cc che statuisce:

"La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto."

Ne consegue che, quando i mutamenti successivi dell' equilibrio negoziale restino subliminali e non integrino le condizioni per la proposizione della domanda di risoluzione, neppure potrà essere chiesta dalla parte a sfavore della quale il mutamento del sinallagma funzionale si è determinato la rinegoziazione delle condizioni contrattuali (*cd reductio ad aequitatem*).

Per la Legge dello Stato, ciò che gli addetti ai lavori definiscono come "usuraietà sopravvenuta" è null'altro che l'alea normale del contratto di mutuo bancario ai sensi dell' art. 1467 comma 2 del codice civile, che non produce effetto alcuno restando tra gli effetti leciti che i soggetti di diritto devono subire a causa del mutamento delle condizioni generali dei rapporti economici.

Occorre ora interrogarsi sulle conseguenze della estensione delle conseguenze sanzionatorie comminate dall' art. 644 del codice penale per il solo momento genetico del vincolo contrattuale alle situazioni successive di mutamento dei tassi di interesse, e nelle quali viene rinvenuta la cd usura sopravvenuta.

Poiché il fatto incriminato come usura è dall' art. 644 cp ancorato univocamente al momento costitutivo-genetico del rapporto negoziale (*"chiunque , fuori dei casi previsti dall' articolo 643 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri , in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità , interessi o altri vantaggi usurari, è punito... .."*), sia esso reale (*"...si fa dare...."*) e perfezionantesi con la stessa dazione, come il mutuo e l'anticipazione bancaria, sia esso



obbligatorio ("...o promettere....") ed evocante una fase successiva di carattere esecutivo di un regolamento di interessi, come l' apertura di credito bancario, l' applicazione della medesima fattispecie incriminatrice alla completamente differente ipotesi in cui la prestazione di una delle parti assuma profili usurari a causa dei mutamenti successivi dell'equilibrio contrattuale determinati da condizioni generali dei rapporti giuridico-economici finirà per ridursi ad una vera e propria applicazione analogica della legge, per la quale l' art. 12 comma 2 delle preleggi richiede la eadem ratio (ubi eadem ratio ibi eadem dispositio), dubbi non potendo sorgere sulla radicale alterità e diversità tra la fase costitutiva del vincolo negoziale , alla quale sola è limitata la previsione incriminatrice dell' art. 644 del codice penale, e la fase di attuazione o esecuzione di un precedente accordo di per sé lecito al momento del suo perfezionamento.

Al riguardo è sufficiente menzionare da un lato l'art. 1326 cc rubricato "conclusione del contratto", e dall' altro il Capo V del Titolo II rubricato "degli effetti del contratto", in cui spicca l' art. 1375 cc con la rubrica "esecuzione di buona fede."

Tuttavia l'applicazione analogica delle disposizioni penali incriminatrici è vietata dall' art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile che , sotto la rubrica "applicazione delle leggi penali ed eccezionali", così dispone:

"Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati."

Ne consegue che l' art.644 del codice penale, ancorando la previsione incriminatrice al momento di costituzione del vincolo contrattuale , sia esso venuto ad esistenza nella forma del contratto reale, come il mutuo o l'anticipazione bancaria, sia esso venuto ad esistenza nella forma del contratto consensuale ad efficacia obbligatoria , come l'apertura di credito bancario, non può essere applicato alla cd usura sopravvenuta, ovverosia alla ipotesi in cui il superamento del limite usurario si verifichi in un momento successivo alla costituzione del rapporto giuridico , diversamente risultando l' applicazione analogica della norma penale incriminatrice di cui all' art. 644 cod.pen. ad una ipotesi completamente diversa e , pertanto, in violazione frontale del divieto comminato dall' art. 14 delle preleggi.



Manifestamente violato dalla tesi che applica la fattispecie di cui all' art. 644 cp alla cd usura sopravvenuta, è ancor prima lo stesso principio di legalità fissato nell'art. 1 del codice penale che, sotto la rubrica *"reati e pene: disposizione espressa di legge"*, dal 01 luglio 1931 così dispone:

"Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite."

Nella interpretazione delle norme penali incriminatrici occorre così limitarsi al significato "espresso" della formulazione normativa, senza poter ricorrere ad interpretazioni analogiche o implicite.

Tanto si desume dall'impiego dell'aggettivo "espresso" utilizzato dalla rubrica dell' art. 1 del codice penale, in alternativa all'avverbio "espressamente" di identica densità semantica, quando vuole istituire il cd numerus clausus precludendo al giudice ogni interpretazione additiva,¹³ così come nella materia dei titoli esecutivi disposto dall'art. 474 cpc (*"Sono titoli esecutivi: 1) le sentenze, i provvedimenti e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva..."*) in conformità con la regola legale interpretativa dettata dall'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile (*"Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro significato che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore."*); o come in tema di termini perentori stabiliti a pena di decadenza, ove l' art. 152 comma 2 del cpc esige per la natura perentoria del termine l' attribuzione di tale qualità con una espressa definizione normativa (*"I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiara espressamente perentori"*), onde solo la Legge (*"...la legge stessa..."*) può creare ipotesi di decadenza con la comminatoria della natura perentoria del termine dalla cui violazione essa derivi (*".....li dichiara espressamente perentori..."*).

Ne consegue che sono da considerarsi non conformi al diritto obbiettivo le interpretazioni che affermano l'esistenza di titoli esecutivi, o di cause di decadenza per violazione di termini nel processo

¹³ Espressamente: "In modo manifesto, perspicuo, convincente; chiaramente, esplicitamente; Distintamente, specificamente, in modo circostanziato, particolareggiato; In modo evidente, certo, inequivocabile; in Grande Dizionario della Lingua Italiana a cura di Salvatore Battaglia, UTET, volume V.

Espressamente: In modo esplicito, chiaro e preciso, in Lessico Universale Italiano dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, volume VII.



civile, o di fatti penalmente rilevanti e costituenti reato, senza una espressa disposizione di legge, in quanto l'avverbio "implicitamente" esprime un contenuto semantico contrario a quello contenuto nell'avverbio "espessamente"¹⁴, così come l'aggettivo "implicito" è l'esatto contrario dell'aggettivo "espesso".

In modo del tutto identico opera nel tessuto normativo l' art. 1815 comma 2 del codice civile (*"Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi"*), ove il lessico utilizzato dal legislatore nel limitare l'ambito di operatività della norma al momento della costituzione del vincolo contrattuale (interessi "*convenuti*"), esclude efficacia invalidante ai mutamenti dei tassi di interessi che si verificano successivamente al momento di perfezionamento del negozio di mutuo che ha natura reale.

Coerentemente con la dizione normativa tanto dell' art. 644 del codice penale che dell' art. 1815 comma 2 del codice civile, l' art. 1 del DL 394/2000, convertito nella legge 24/2001, disponeva e dispone:

"si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento."

Ne consegue che solo al momento della costituzione del vincolo negoziale occorre aver riguardo per accertare l'eventuale usurarietà del tasso di interesse, mentre la cd usurarietà sopravvenuta, determinata dal mutamento successivo dei tassi accertati ex legge n.108/1996 rispetto a quelli esistenti al momento di costituzione del vincolo contrattuale, dovrà essere valutata alla stregua dell' art. 1467 del codice civile e , pertanto, l' alterazione del sinallagma funzionale che da quel mutamento dei tassi potrà derivare:

¹⁴ "Implicitamente: avverbio, non espessamente, non dichiaratamente, indirettamente. CONTRARIO: esplicitamente, espessamente, direttamente;" in **Sinonimi e Contrari**, Zanichelli Editore.

"Espessamente: avv. in modo chiaro, esplicito; aggettivo SINONIMO: esplicito, manifesto, palese. CONTRARIO: implicito, tacito." In **"Dizionario della Lingua Italiana Garzanti"**

"Implicito, agg.: non esplicitamente espesso, ma chiaramente deducibile; sottinteso: <se partecipi è implicito che accetti le condizioni>; SINONIMO: sottinteso, tacito, velato, racchiuso, compreso, contenuto. CONTRARIO: esplicito, dichiarato, espesso, palese, manifesto, chiaro, evidente." In **"Dizionario della Lingua Italiana Garzanti"**



- a) Se "eccessivamente onerosa" per causa di avvenimenti sopravvenuti "straordinari ed imprevedibili", darà alla parte in pregiudizio della quale sia stato alterato il sinallagma funzionale il diritto a chiedere la risoluzione del contratto, cui la parte avversa potrà opporre la disponibilità alla *reductio ad aequitatem*;
- b) In difetto dei presupposti di eccessiva onerosità resterà assorbita nella cd alea normale del contratto ai sensi dell' art. 1467 comma 2 del codice civile (*"La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell' alea normale del contratto"*), e determinerà la maggior convenienza per una delle parti del contratto: per il mutuante nel caso in cui i tassi successivi siano inferiori; per il mutuatario nel caso in cui i tassi successivi registrino un incremento. In entrambi i casi si rimane nel lecito e non v'è pretesa dell'una parte verso l' altra.

XI.- Manifesta è così la violazione di legge nelle interpretazioni che applicano tanto l' art. 644 del codice penale quanto l' art. 1815 comma 2 del codice civile ai fatti giuridici che determinino modifiche del sinallagma funzionale e che si verifichino a causa di mutamento dei tassi di interessi durante la fase esecutiva dei contratti e, quindi , in epoca successiva al momento di costituzione del vincolo negoziale, sia nei mutui che nei contratti modellati sulla falsariga del mutuo, siano essi stipulati con il cd tasso fisso o con il patto secondo cui il tasso debitore sia rimesso alla determinazione di un organismo terzo e non frutto della mera volontà di una delle parti.

Siffatte interpretazioni violano innanzitutto l' art.14 delle preleggi al codice civile e, ancor prima , l' art. 1 del codice penale, applicando una norma penale incriminatrice per analogia a fatti non previsti in modo "espresso" dalla ipotesi configurata dalla Legge (*nullum crimen nullam poenam sine proevia lege scripta et stricta*)

Si aggiunge inoltre la violazione dell' art. 12 comma 2 del codice civile che, in tema di interpretazione analogica delle Leggi civili, la consente solo quando manchi del tutto *"una precisa disposizione"* (*"Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio si decide secondo i principi generali dell' ordinamento giuridico dello Stato."*).



Le conseguenze dei mutamenti successivi del sinallagma funzionale verificatesi nei contratti di durata ed a prestazioni corrispettive sono invece oggetto della “*precisa disposizione*” di cui all’ art. 1467 del codice civile, onde l’ applicazione in subjecta materia dell’ art. 1815 comma 2 del codice civile (“*Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi*”), rigidamente ancorato al momento della costituzione del vincolo contrattuale con la sanzione tipica riservata all’ atto giuridico e non alla sua attuazione che ne costituisce il momento effettuale cui l’invalidità dell’atto costitutivo si estende all’esito della relativa declaratoria (*quod nullum est nullum producit effectum*), rappresenta una palese violazione del divieto di analogia civile per i fatti oggetto di regolamentazione dettata da una “*precisa disposizione*”.

Le conclusioni qui esplicitate sono conformi ai principi generali.

Le norme cardini appaiono essere l’art. 1448 cc e l’ art. 1467 cc; la prima tutela il cd sinallagma genetico, la seconda il cd sinallagma funzionale.

L’ art. 1448 cc, sotto la rubrica “azione generale di rescissione per lesione” dispone:

“Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’ altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l’altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto. L’azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto. La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta. Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori. Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione.”

All’interno della Sezione III del Capo XIV del Titolo II del Libro IV del Codice Civile, intitolata “Dell’ eccessiva onerosità”, l’art. 1467 cc dispone:

“Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto con gli effetti stabiliti dall’ art. 1458. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta



onerosità rientra nell' alea normale del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto."

Con le predette norme l' ordinamento giuridico riconosce l'esistenza di un margine di liceità per l'alterazione dell'equilibrio tra le controprestazioni in un contratto con attribuzioni patrimoniali corrispettive, sia esso produttivo di effetti reali sia esso produttivo di soli effetti obbligatori, sia produttivo degli uni e degli altri.

Sono così validi ed efficaci contratti in cui la prestazione di una delle parti sia di maggior valore rispetto alla controprestazione , con conseguenziale spostamento dell'equilibrio economico a favore di una delle parti.

Il limite invalicabile è costituito dalla lesione oltre la metà del valore, che rappresenta così la "soglia usuraria" di ogni contratto a titolo oneroso: non è lecito realizzare un profitto che ecceda la metà del valore della controprestazione .

Così è lecito acquistare per 60 un bene che ne vale 100, mentre non lo è acquistare il medesimo bene per 45.

La latitudine con cui l' ordinamento giuridico riconosce lo squilibrio tra le prestazioni contrattuali è tuttavia evidenziata meglio dalle ulteriori condizioni richieste dalla legge affinché lo squilibrio economico produca effetti sul vincolo giuridico.

L' art. 1448 cc richiede infatti: a) che la sproporzione tra le prestazioni non sia un semplice riflesso di congiunture di mercato, ma discenda come effetto dallo stato di bisogno in cui la parte contrattuale versi ; b) che l' altro contraente sia consapevole di questa condizione di bisogno e ne approfitti consapevolmente per trarne un vantaggio.

Ne consegue che lo squilibrio tra le prestazioni cristallizzato nel contratto deve essere il risultato di due azioni differenti : quella provocata dallo stato di bisogno di una parte che , non potendo permettersi di rinunciare alla stipulazione, riduca consapevolmente la propria pretesa sperando di conseguire l' avverso consenso , e quella dell'altro contraente che di siffatta condizione approfitti per trarre un vantaggio che in condizioni normali non avrebbe mai ricavato da una contrattazione di



tal natura.

Insomma il mero squilibrio contrattuale , pur se eccedente la misura fissata dalla legge, non è di per se causa di invalidazione del vincolo negoziale.

Uguualmente accade nei contratti che per loro natura sono destinati a durare nel tempo (cd contratti ad esecuzione continuata o periodica).

L' art. 1467 cc non si limita affatto a dar rilievo alla formazione successiva dello squilibrio contrattuale (che invece nella ipotesi della lesione per rescissione *ultra dimidium* di cui all'art. 1448 cc deve essere istantaneo) , esigendo che questo sia frutto di "*avvenimenti straordinari ed imprevedibili*", onde l'assenza della "straordinarietà" degli eventi che hanno provocato l'alterazione del cd sinallagma funzionale esclude che l'eccessiva onerosità di una delle prestazioni, per quanto marcato sia lo squilibrio sopravvenuto, possa costituire causa di risoluzione del vincolo contrattuale.

La speciale disciplina dettata in tema di usura colpisce il solo momento costitutivo del vincolo negoziale, restando così limitata l'operatività della rescissione per lesione *ultra dimidium*, peraltro sopravvivate proprio nella formulazione originaria dell' art. 2 comma 4 della legge n. 108/1996 che, ancorando la soglia di rilevanza usuraria all' incremento eccedente la metà del tasso medio rilevato, era riprodotiva del disposto dell' art. 1448 del codice civile, esigendo l' una e l'altra norma la lesione oltre la metà del valore della controprestazione o del tasso di interesse medio rilevato.

XII.- L'attore non ha provato l'usurarietà del tasso di interesse fissato in contratto, esclusa per tabulas dalla evidente e notevole differenza tra il T.A.E.G. ed il tasso limite di rilevanza usuraria.

L'attore non ha allegato e provato l'esistenza di un patto contrattuale che renda lo stesso giorno creditore produttivo per la medesima unità di sorte capitale tanto di interesse corrispettivo che di interesse moratorio, onde l'arbitrarietà della teorica cd del cumulo del tasso corrispettivo con tasso contrattuale.

XIII.- Il costo della polizza assicuratrice si traduce in una protezione del patrimonio del debitore che, in caso di verificaione dell' evento previsto nel contratto di assicurazione, non sarà assoggettato ad esecuzione forzata come disposto dall' art. 2740 cc ("*Il debitore risponde dell' adempimento delle*



obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”), onde esso debitore assolverà al proprio debito mediante l’indennizzo erogato dalla compagnia assicuratrice senza vedere intaccati i propri beni patrimoniali , incluse le retribuzioni da lavoro dipendente o le pensioni, assoggettate anch’esse ad espropriazione ai sensi dell’ art. 545 commi 3 e 4 del cpc (“Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego , comprese quelle dovute a causa di licenziamento , possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito”).

Ne consegue che la parte finanziata non può che trarre vantaggio da tali costi , vedendo in essi una protezione del proprio patrimonio anche in relazione a beni che potrebbero rientrarvi in futuro , ad esempio perché derivanti da eredità, e che diversamente sarebbero assoggettati ad esecuzione forzata ai sensi del citato art. 2740 cc.; il vantaggio si estende agli eredi del debitore, che non saranno esposti ai rischi connessi con l’accettazione di una *damnosa hereditas* , o ai costi di una procedura di accettazione con beneficio di inventario.

Ugualmente è a dirsi in ordine ai costi connessi al pagamento del premio assicurativo per i rischi di incendio a carico dell’ immobile offerto in garanzia ipotecaria dalla parte mutuataria.

Anche l’assicurazione contro i danni avente ad oggetto l’immobile offerto in garanzia al mutuatario si rivela un atto che tutela obbiettivamente il patrimonio del debitore.

Invero l’immobile offerto in garanzia è, sì, gravato da ipoteca a favore della banca, tuttavia in caso di evento dannoso si applica la regola *res perit domino*, ed il patrimonio del proprietario subisce una diminuzione con le conseguenze di cui all’art. 2743 cc:

“qualora la cosa data in pegno o sottoposta a ipoteca perisca o si deteriori, anche per caso fortuito, in modo da essere insufficiente alla sicurezza del creditore, questi può chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, può chiedere l’immediato pagamento del suo credito.”

Ne consegue che dall’evento dannoso il proprietario subisce un duplice pregiudizio:



- a) la diminuzione del valore del proprio patrimonio;
- b) la perdita della garanzia data con conseguenziale decadenza dal beneficio del termine pattuito con il creditore ed il diritto di questi di ottenere la immediata restituzione dell'intera somma;

Con la stipula del contratto di assicurazione contro i danni interviene la cd surrogazione reale (*pretium succediti in locum rei*) disposta dall'art. 2742 cc:

“Se le cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignorati o ipotecari secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento. L'autorità giudiziaria può su istanza degli interessati disporre le opportune cautele per assicurare l'impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa.”

La stipula del contratto di assicurazione contro i danni avente ad oggetto il rischio del perimento dell'immobile offerto in garanzia al mutuante determina i seguenti vantaggi per il mutuatario:

- a) sottrae il mutuatario ai rischi di cui all'art. 2743 cc, ovverosia di perdere il beneficio del termine e dover restituire immediatamente la somma mutuata in caso di perimento e/o deterioramento dell'immobile;
- b) consente al mutuatario di fruire del mutuo erogato per tutta la durata del contratto come programmata nel piano di ammortamento;
- c) tiene indenne il mutuatario dall'obbligo di dare una nuova garanzia grazie alla surrogazione reale;
- d) tiene invariato il valore del patrimonio del mutuatario che, in luogo del cespite, troverà l'indennità pagata dall'assicuratore, un capitale di proprietà del mutuatario destinato a rimanere nel suo patrimonio se adempirà al pagamento delle rate di ammortamento.

Insomma richiedendo la stipula di una polizza assicurativa avente ad oggetto l'assicurazione contro i danni dell'immobile, la mutuante “costringe” il mutuatario ad essere previdente ed a compiere un atto conservativo del proprio patrimonio, rivelandosi un vero e proprio consulente del proprio cliente.



Entrambe le predette polizze tutelano sia un diritto proprio del mutuante che un diritto proprio del mutuatario.

Il mutuante vede nella polizza assicuratrice la tutela del proprio diritto per il caso di eventi, quali la morte o l'incapacità parziale o totale, che colpiscano la capacità reddituale del mutuatario debitore rendendolo in tutto o in parte insolubile.

Dalla medesima polizza il debitore mutuatario trae però un vantaggio obbiettivo, vedendo nell'indennizzo liquidato dall'assicuratore, vincolato a favore della mutuante, una difesa del proprio patrimonio idonea a sottrarlo alle conseguenze previste dall'art. 2740 cc.

Ugualmente nella polizza avente ad oggetto i rischi di incendio e perimento dell'immobile ipotecato il mutuante vede la tutela della garanzia offerta dal debitore per il caso di inadempimento, costituendo il bene oggetto di realizzo in sede esecutiva.

Ugualmente tutelato dalla polizza risulta il mutuatario proprietario del bene, essendo l'indennizzo ex art. 2742 vincolato innanzitutto alla riparazione del bene offerto in garanzia, destinato a rimanere nel patrimonio del debitore qualora egli adempia regolarmente la propria obbligazione e, pertanto, sottratto all'operatività della regola res perit domino.

Il comma 1 dell'art. 2 della legge n. 108/1996 dispone:

"1.- Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.

..



Solo le spese per “imposte e tasse”, ovverosia circoscritte al novero delle entrate di diritto pubblico riscosse dall’ Amministrazione in forza dei poteri di supremazia speciale, per espressa ed univoca volontà di legge si sottraggono al computo delle voci di spesa rilevanti a fini dell’ individuazione delle ipotesi di tasso eccedente il limite usurario.

In considerazione della reciprocità degli interessi tutelati dalla predette polizze assicurative , i relativi costi possono essere computati ai fini del T.A.E.G. solo in misura della metà, corrispondendo l’altra metà della spesa ad un interesse effettivo ed esclusivo del debitore mutuuario che, al pari del buon padre di famiglia, protegge il proprio patrimonio ed il proprio nucleo familiare stipulando contratti che gli assicurano una riserva di liquidità per il caso di eventi che riducano o sopprimano la propria capacità reddituale o distruggano in tutto o in parte i propri beni.

Trattasi così di un’ interpretazione restrittiva dell’ art. 1 comma 2 della legge n. 108/1996 (*lex plus dixit quam voluit*) non contrastante con il tenore letterale della norma (“...*rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese....*”) che , includendo le spese a qualsiasi titolo, comprende la deminutio patrimonii che non abbia come pendant un incremento patrimoniale per il debitore, come invece accade per la polizza contro i danni e per la polizza che tutela il credito del mutuante, rivelatesi entrambe una “medaglia a due facce”, l’una favorevole al creditore e l’altra al debitore.

Non computabili nelle spese rilevanti ai fini della verifica dell’eventuale usurarietà del contratto sono pure le spese che non siano in diretta connessione con l’erogazione del credito e che trovino invece fondamento nell’inadempimento del debitore, in primis come si vedrà infra gli interessi moratori, ma anche: le spese di rinnovazione della iscrizione ipotecaria, determinate dal prolungamento del rapporto nel tempo per fatto del debitore che non estingua il mutuo nei termini fissati nel piano di ammortamento; le spese per riduzione della iscrizione ipotecaria, dettate da esigenze personali del debitore estranee alla erogazione del credito; le spese per sostituzione del bene ipotecato, legate a vicende ascrivibili al caso fortuito o a forza maggiore (si pensi alla già menzionata surrogazione reale) o a fatto del debitore che lasci deteriorare il bene diminuendo per fatto proprio la garanzia concessa al creditore e quindi incorrendo in una ipotesi di decadenza dal beneficio del termine di cui all’ art.



1186 del codice civile; le spese per rinuncia a fideiussione, del tutto estranee al contratto de quo; i compensi notarili, non essendo conseguenza dell'atto di concessione del credito per il quale l'art. 117 del T.U.B. richiede la sola forma scritta senza imporre la forma pubblica notarile; le spese per variazione del parametro di indicizzazione sono inapplicabili al contratto de quo essendo stato stipulato con tasso fisso ed invariabile; la postergazione di ipoteca, dovuta a fatto proprio del debitore ed estranea alla concessione del credito.

XIII.- La c.d. commissione di estinzione anticipata del contratto trova il fondamento di legittimità nell'art. 40 DLvo n. 385/1993 che, sotto la rubrica "estinzione anticipata e risoluzione del contratto" dispone:

"1. I DEBITORI HANNO FACOLTÀ DI ESTINGUERE ANTICIPATAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, IL PROPRIO DEBITO, CORRISPONDENDO ALLA BANCA UN COMPENSO, CONTRATTUALMENTE STABILITO, CORRELATO AL CAPITALE RESTITUITO ANTICIPATAMENTE."

La nuova formulazione della norma dispone:

"I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l'estinzione contrattualmente stabilito. I contratti indicano le modalità di calcolo del compenso, secondo i criteri stabiliti dal CICR al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni."

Ne consegue che l'estinzione del contratto di mutuo è un atto soggetto ex lege alla corresponsione di un corrispettivo.

La legittimità di tali pattuizioni è inoltre fondata sulla natura stessa che vi deve essere riconosciuta.

L'art. 1813 cc dispone: *"il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità."*

L'art. 1815 cc dispone: *"Salvo diversa volontà delle parti il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'art. 1284."*



Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.”

L'art. 1819 cc dispone: *“Se è stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutate e il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere secondo le circostanze l'immediata restituzione dell'intero.”*

L'art. 1820 cc dispone: *“Se il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento degli interessi il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto.”*

Come fatto palese dalle norme che precedono nel contratto di mutuo la fase esecutiva non è istantanea ma si snoda in un arco temporale normalmente denominato come “piano di ammortamento” in cui avviene l'adempimento della obbligazione restitutoria del *tantundem eiusdem generis et qualitatis* da parte del mutuatario (art. 1819 cc) e l'adempimento della obbligazione di pagamento del corrispettivo del godimento delle cose fungibili mutate sub specie di interessi (art. 1815 e art. 1820).

Il mutuante pertanto fa affidamento sulla durata del contratto , nel cui arco temporale realizza l'interesse positivamente dedotto in contratto che, quando il mutuante è una banca, va individuato nella realizzazione dell'interesse corrispettivo che costituisce il ricavo per l'impresa bancaria ai sensi dell'art. 2195 comma 1 n. 4 cc .

L'estinzione anticipata del mutuo richiesta dal cliente vulnera così l'interesse del mutuante imprenditore bancario ai sensi dell'art. 1174 cc (*“la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse anche non patrimoniale del creditore.”*), che vede mancata l'aspettativa di percezione del corrispettivo del mutuo, costituito dalla quota interessi conglobata nelle rate del piano di ammortamento, e che non potrà più conseguire a seguito della restituzione anticipata della sorte capitale.

L'estinzione anticipata è così il nomen iuris del recesso del mutuatario che ben può essere assoggettato preventivamente ad un corrispettivo in quanto normalmente non previsto nello schema generale del contratto delineato dal codice civile, diretto ad assicurare con l'effetto vincolante il perseguimento dell'interesse positivamente dedotto ex art. 1174 cc:



Ne consegue che la cd commissione d'estinzione è null'altro che la caparra penitenziale pattuita legittimamente ai sensi dell'art. 1386 cc che dispone: *"Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso. In questo caso il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuto."*

Nella cd commissione di "rimborso anticipato" non vi è una caparra in senso tecnico, ma un corrispettivo a cui è assoggettato l'esercizio del diritto di recesso, attribuito in contratto alla mutuataria ai sensi dell'art. 1373 cc e con le conseguenze, pure pattuite, di cui all'art. 1386 cc.

In tal modo viene tutelato il mutuante a non vedere pregiudicato il proprio interesse contrattuale di cui all'art. 1174 cc.

Così la commissione di estinzione anticipata non è un "costo del credito", ma il corrispettivo di un diritto che la legge non riconosce al mutuatario e che questi può invece acquisire con l'esercizio dei poteri di autonomia negoziale di cui all'art. 1322 c.c. assoggettandosi ai relativi costi, peraltro sottratti dal libero mercato e determinati mediante un procedimento di diritto pubblico sotto il controllo del C.I.C.R.

XIV.- Accertata la legittimità piena del tasso di interesse corrispettivo, è ora il momento di affrontare le problematiche sollevate dall'attore in relazione all'interesse moratorio, prima su tutte quella della presunta cumulabilità dell'interesse moratorio con l'interesse corrispettivo al fine di derivare un non meglio precisato tasso "unitario" complessivo (interesse corrispettivo + interesse moratorio) da assoggettare al controllo di usurarietà.

In realtà la giurisprudenza non famosa aveva da lungo tempo addietro escluso in radice ogni cumulabilità tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio con poche e semplici parole come semplice è la questione in diritto artificiosamente elevata a vexata quaestio con argomentazioni ora capziose ora palesemente in contrasto col dettato normativo ora palesemente in contrasto con i lavori preparatori delle leggi e degli atti aventi forza ed efficacia di legge:

"Poiché il termine finale fissato per la restituzione della somma erogata era ancorato al 05-12-



1989, da questo momento correttamente la banca faceva decorrere gli interessi moratori al saggio convenzionale del 19,50 % sulla residua somma non restituita, pari a £ 7.808.936 equivalenti alla rata n.18 del piano di rientro contrattualmente articolato in altrettanti versamenti mensili. Dal contratto stipulato il 02-05-1988 nasceva a carico degli opposenti una obbligazione pecuniaria restitutoria predeterminata nel suo ammontare, inquadrabile tra i debiti portables per i quali vige il principio *dies interpellat pro homine*: ne consegue ai sensi dell'art.1219 n.3 cod.civ. la non necessità della costituzione in mora, e la verifica *ipso iure* degli effetti della mora nelle obbligazioni pecuniarie." (Così il giudice civile monocratico dott. Alberto Munno nella sentenza emessa l'08 febbraio 2003 nel processo n. 5790/1997 R.G. Tribunale di Brindisi Sezione Distaccata di Fasano).

"A seguito dell'effetto risolutivo così prodottosi ex art. 15 del dpr 7/1976, a carico della mutuataria permaneva l'obbligo di corrispondere le rate insolute dal dicembre 1998 al luglio 2003, comprensive sia di quota capitale che di quota interessi, in quanto la risoluzione, dispiegando efficacia *ex nunc* per effetto dell'art. 1458 cc, non si estende alla prestazioni già effettuate, ovvero sia alle rate scadute ed insolute prima dell'esercizio da parte del mutuante del diritto di risolvere il contratto, per le quali permane a carico del mutuatario l'obbligo di corrispondere sia l'intero ammontare della rata, comprensivo di quota capitale ed quota interessi, sia gli interessi moratori convenzionalmente determinati sull'intero ammontare della rata; mentre la risoluzione produce l'attualizzazione delle rate in scadenza relativamente alla sola quota capitale, e con esclusione della c.d. quota interessi che, avendo natura compensativa del godimento del capitale concesso a mutuo, presuppongono la operatività del rapporto contrattuale. Sul capitale così complessivamente formato da rate scadute ed insolute all'atto di esercizio della risoluzione, e quota capitale di tutte le rate in scadenza, devono essere applicati gli interessi di mora al tasso convenzionale, eventualmente ridotto entro i limiti di cui ai DDMM attuativi della legge n.108/1996¹⁵." (Così il giudice monocratico dott. Alberto Munno

¹⁵ "In tema di credito fondiario, il mancato pagamento di una rata di mutuo comporta, ai sensi dell'art. 38 del r.d.l. 16 luglio 1905 n. 646, l'obbligo di corrispondere gli interessi di mora sull'intera rata, inclusa la parte che rappresenta gli interessi di ammortamento." (Cass.Civ.Sez. 3, Sentenza n. 2140 del 31/01/2006)

"In materia di mutuo fondiario disciplinato, 'ratione temporis', dal d.P.R. n. 7 del 1976, la notificazione da parte della banca di atto di precetto al mutuatario inadempiente per il pagamento del credito vantato, anche residuo, comporta la risoluzione del contratto, in quanto con questo atto la banca manifesta la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dell'art. 15 d.P.R. cit., dovendo essere così qualificata quella testualmente indicata dalla norma come "condizione risolutiva", essendo compatibile la risoluzione sia con la previsione, ex art. 41, r.d. n. 646 del 1905,



nella sentenza emessa il 14 ottobre 2011 nel processo n. 94/2005 R.G. Tribunale di Taranto).

Nella giurisprudenza non famosa sin dal 2003 interesse corrispettivo ed interesse moratorio sono pertanto:

- d) "due facce della stessa medaglia": quando si vede l'una non si può vedere l'altra;
- e) Due compartimenti stagni e non vasi comunicanti: il liquido contenuto nell'uno non transita mai nell'altro;
- f) Acqua ed olio versati nello stesso recipiente: non danno mai vita ad un unico liquido;

Tutta la materia relativa al rapporto tra interessi moratori e interessi corrispettivi può così compendiarsi in un brocardo : *"uno stesso giorno può produrre un solo interesse"*.

XV.- Ugualmente è a dirsi in tema di c.d. ammortamento secondo il metodo francese.

Innanzitutto non sembra inutile rilevare in base alla premessa metodologica di cui supra che non sembrano esistere Leggi o atti aventi forza ed efficacia di legge i quali comminino la invalidità per il sistema di ammortamento secondo il c.d. sistema francese.

"III.- Queste essendo le pattuizioni negoziali che determinano la c.d. obbligazione restitutiva

_____ della maturazione di rate di mutuo dopo l'immissione della banca nel possesso dell'immobile, poichè questa si configura come rimedio a sè, distinto dalla esecuzione forzata ed alla medesima non necessariamente connesso, sia con la facoltà dell'aggiudicatario dell'immobile esitato di "approfittare" del mutuo (art. 61 e 62 r.d. cit.), che ripristina il contratto già sciolto; peraltro, la risoluzione neppure compromette l'equilibrio economico tra provvista mediante l'emissione di obbligazioni dei mezzi necessari all'erogazione del credito e concessione del mutuo , poichè sul capitale residuo continuano a maturare gli interessi al tasso convenzionale, in quanto il contratto di mutuo costituisce un contratto di durata e, quindi, la risoluzione opera per il futuro, determinando l'anticipata scadenza dell'obbligazione di rimborso del capitale, ferma l'applicabilità, nel caso di ritardo nel pagamento, degli interessi di mora al tasso convenuto ex art. 1224 cod. civ., restando invece escluso il riconoscimento dei medesimi interessi sulle rate a scadere che comprendono, oltre alla quota capitale anche gli interessi corrispettivi, in virtù dell'anatocismo legale previsto dall'art. 14, d.P.R. n. 7 del 1976." (Cass.Civ.Sez. 1, Sentenza n. 20449 del 21/10/2005)

"In tema di mutuo fondiario, l'esercizio, da parte dell'Istituto di credito mutuante, della condizione risolutiva prevista dall'art. 15 del d.P.R. n. 7 del 1976 (applicabile nella fattispecie "ratione temporis") nell'ipotesi di inadempimento del mutuatario, determina la risoluzione del rapporto di mutuo, con la conseguenza che il mutuatario deve provvedere, oltre al pagamento integrale delle rate già scadute (non travolte dalla risoluzione, che non opera retroattivamente nei contratti di durata, quali il mutuo) alla immediata restituzione della quota di capitale ancora dovuta, ma non al pagamento degli interessi conglobati nelle semestralità a scadere, dovendosi invece calcolare, sul credito così determinato, gli interessi di mora ad un tasso corrispondente a quello contrattualmente pattuito, se superiore al tasso legale, secondo quanto previsto dall'art. 1224, primo comma, cod. civ.." (Cass.Civ.Sez. U, Sentenza n. 12639 del 19/05/2008)



gravante sul mutuatario, il Collegio osserva che la regola legale che disciplina l'obbligazione del pagamento degli interessi, accessoria rispetto alla obbligazione principale di pagamento o restituzione di una somma per sorte capitale, è dettata dall'art. 821 comma 3 cpc, in forza del quale "i frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto".

Avendo il mutuatario ricevuto in unica soluzione l'erogazione di una somma (nel caso di specie euro 500.000,00) è conseguenza naturale che, nei primi periodo di durata del piano di ammortamento, con una sorte capitale fruttifera così elevata l'ammontare degli interessi maturati a debito (i "frutti civili" di cui all'art. 821 comma 3 cc) sia sua volta molto elevato

Ne consegue che i primi tempi di attuazione del contratto il mutuatario si trova esposto ad un notevole debito per interessi corrispettivi, rappresentanti la obbligazione sinallagmaticamente legata al godimento della sorte capitale erogata a mutuo, essendo tale contratto, sì, giuridicamente unilaterale, in quanto si perfeziona con la dazione della somma mutuata, ma economicamente oneroso e ad attribuzioni patrimoniali corrispettive, nozione, questa, coniata dalla dottrina per rendere compatibile la onerosità economica con la realtà giuridica del contratti ad efficacia reale, in cui la prestazione di una parte – l'alienante – consiste nella manifestazione del consenso traslativo del diritto reale immobiliare, e che, come tali, non possono definirsi contratti "a prestazioni corrispettive" in quanto dall'atto negoziale non sorgono contestuali obbligazioni contrapposte a carico delle parti, poiché alla produzione immediata dell'effetto traslativo del diritto reale sulla res (la c.d. prestazione dell'alienante) sorge a carico dell'acquirente la obbligazione di pagamento del corrispettivo (pretium)..

A questa verità fattuale ed alla natura giuridica del negozio risponde la tecnica contrattuale di prevedere nelle prime rate del piano di ammortamento la sola componente interessi, onde consentire l'estinzione della ingente obbligazione di pagamento degli interessi, sensibilmente elevata i primi tempi di attuazione, e successivamente sempre più degradante man mano che il mutuatario, restituendo le quote della sorte capitale ricevuta a mutuo, vede progressivamente ridursi anche l'ammontare della obbligazione accessoria del pagamento degli interessi.

Questa tecnica è propria del c.d. mutuo a rata costante, o "alla francese", in cui l'importo della rata



è sempre eguale, ma cambia la composizione, essendo prevalente nelle prime rate la quota interessi che è via via decrescente man mano che nella rata inizia a comparire la quota capitale con consequenziale efficacia progressivamente estintiva della obbligazione restitutoria della sorte capitale.

Ripudiando questa tecnica il mutuatario dovrebbe corrispondere rate decrescenti, con importi assai elevati all'inizio del piano di ammortamento, dovendo comprendere non solo la quota degli interessi maturati in misura ingente a causa della pressochè intatta sorte capitale erogata a mutuo, ma anche una quota di sorte capitale in restituzione.

Di tal chè la tecnica di ammortamento del mutuo a rate costanti (c.d. alla francese), risponde innanzitutto alla realtà giuridica del negozio di mutuo e della produzione degli interessi corrispettivi, ma anche ad un rilevante interesse del mutuatario, che diversamente dovrebbe corrispondere all'inizio dell'attuazione del piano di rimborso rate di notevole importo (cd ammortamento all'americana)

IV.- Ad avviso del Collegio siffatta tecnica negoziale non incontra divieti normativi, in quanto interviene a disciplinare la materia del tempo di adempimento delle obbligazioni, rimessa autonomia delle parti di cui all'art.1322 cc sia in tema di contratti ad efficacia reale, come dispone l'art.1498 cc, sia in tema di contratti ad efficacia meramente obbligatoria, come dispone l'art. 1183 cc.

Così, ad esempio, non si è mai dubitato della liceità della clausola del contratto preliminare di vendita immobiliare in cui si preveda che il promettente acquirente debba corrispondere l'intero corrispettivo prima della stipula del rogito e, pertanto, della esecuzione della "prestazione" del promittente venditore, consistente nella prestazione del consenso traslativo del diritto reale.

Così come non si è mai dubitato della possibilità di pattuire in un rogito di compravendita l'ipotesi contraria, e, segnatamente, l'adempimento della obbligazione dell'acquirente in epoca successiva al trasferimento in proprio favore del diritto reale.

In difetto di divieti normativi espressi le parti sono così libere di determinare i tempi di adempimento delle rispettive obbligazioni.



E così nel contratto di mutuo, accertato l'ammontare della obbligazione restitutoria del mutuatario, pari alla intera sorte capitale ricevuta a mutuo, e l'ammontare degli interessi dovuti a titolo di obbligazione corrispettiva, determinabile ex art. 1346 cc nel caso di specie con ricorso ai criteri di cui all'art. 4 del contratto, nulla vieta che il mutuatario si obblighi ad adempiere nella prima fase del piano di ammortamento in via esclusiva o prevalente la seconda delle obbligazioni, quella di corresponsione degli interessi corrispettivi, rispetto alla prima, avente ad oggetto la restituzione della sorte capitale.

Si tratta solo di una disciplina negoziale diretta a regolamentare una materia che, in difetto di norme imperative o principi di ordine pubblico, è riservata alla autonomia dei soggetti di diritto di cui all'art. 1322 cod.civ., ed in cui può legittimamente derogarsi anche alla regola meramente dispositiva di cui all'art. 821 comma 3 cod.civ., atteso che nel contratto di mutuo, essendo fissato il termine finale per l'adempimento della obbligazione restitutoria a carico del mutuatario, risulta ex ante certo nell'an e nel quantum il godimento che questi potrà trarre dalla conseguita disponibilità della sorte capitale erogatagli, e, pertanto, è più che lecito stabilire, ai sensi dell'art. 1183 cc, che egli adempirà alla sua obbligazione di pagamento degli interessi corrispettivi quando ancora la frazione temporale che segna il godimento della sorte capitale erogatagli, fatto costitutivo a fondamento della obbligazione del pagamento degli interessi ex art.821 comma 3 cc, non si sia perfezionata, dovendosi tuttavia necessariamente perfezionare nella successiva e progressiva esecuzione del piano di rimborso del mutuo

Esattamente come è lecito che il promittente acquirente per espressa previsione pattizia in deroga all'art.1498 cc, adempia integralmente alla propria obbligazione di pagamento del corrispettivo prima della prestazione del consenso traslativo da parte del promittente venditore, e, quindi, prima del perfezionamento del trasferimento del diritto reale in proprio favore.

L'ammortamento c.d. "alla francese", ovvero sia a rata costante con prevalenza nella quota interessi nella prima fase del piano di rimborso, non solo non è attinto da alcuna causa di nullità, ma dimostra di perseguire un apprezzabile interesse dello stesso mutuatario nel contenere l'importo, altrimenti elevatissimo, delle prime rate del piano, qualora comprendano non solo gli interessi maturati



dall'intera sorte capitale erogata, ma anche una quota di questa. L'accettazione espressa della tecnica di ammortamento, nell'ambito di un atto pubblico rogato da notaio, rende così infondati i relativi motivi di reclamo.”(così il Tribunale di Taranto nella ordinanza collegiale emessa il 15 novembre 2011 nel procedimento n. 3669/2011 R.G.Tribunale di Taranto; dott. G. Coccioli Presidente e dott. C.Casarano Giudice, con il dr Alberto Munno relatore ed estensore).

XVI.- La possibilità di applicare gli interessi di mora sulle rate scadute comprensive sia della quota capitale che della quota interessi, lungi dal costituire motivo di nullità del contratto de quo, è espressamente prevista dall' art. 3 commi 1 e 2 della Delibera Cicr del 09 febbraio 2000:

“Art. 3. Finanziamenti con piano di rimborso rateale: 1. Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. 2. Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.”

Il novellato art. 120 comma 2 del D.Lvo n. 385/1993 (c.d. T.U. bancario) prevede espressamente la liceità dell'applicazione degli interessi moratori sull'intero importo delle rate scadute che siano comprensive sia della quota capitale che della quota interessi:

“2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;



b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regulate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente puo' autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata e' considerata sorte capitale; l'autorizzazione e' revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.

Come fatto palese dalla semplice formulazione della norma ("b) gli interessi debitori maturatinon possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora.....") gli interessi corrispettivi maturati a debito possono produrre interessi moratori senza così dar luogo all'anatocismo o all'usura.

XVII.- Si è già visto che nessuna clausola del contratto di mutuo stipulato inter partes prevede che una unità di sorte capitale produca per i medesimi giorni creditori sia interessi corrispettivi che interessi moratori; arbitrario è così dedurre il cumulo aritmetico tra tasso di interesse corrispettivo ed il tasso di interesse moratorio per inferirne il superamento del tasso soglia antiusura.

Dal fenomeno del cumulo degli interessi moratori e corrispettivi, non previsto da alcuna norma contrattuale, deve essere distinto il diverso fenomeno della produzione di interessi moratori sulle rate scadute comprensive di quota capitale ed interesse, espressamente previsto dall' art. 3 commi 1 e 2 della Delibera Cicr del 09 febbraio 2000 e dal nuovo art. 120 comma 2 lett.b) del D.Lvo n. 385/1993 : in tal caso non vi è il cumulo in quanto la quota interessi delle rate scadute esprime la fecondità del danaro per i giorni creditori in cui il contratto ha avuto esecuzione producendo interessi corrispettivi, mentre gli interessi moratori esprimono la conseguenza risarcitoria che per altri e distinti giorni creditori, in cui il contratto è entrato in fase di inadempimento temporale conosciuto come "ritardo"



dall' art. 1218 cc, è prodotta nei confronti di somme dovute in forza di altri e precedenti giorni creditori (quelli antecedenti ed inerenti la fase attuativa del contratto con produzione di interessi corrispettivi).

L' art. 1224 del codice civile del 1942 è infatti rubricato come “danni nelle obbligazioni pecuniarie” e così dispone: *“Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno.”*

Il sostantivo “danno” evoca così in modo non equivoco la conseguenza di un fatto illecito , stante la regola generale dettata nell' art. 1218 del codice civile che dall'inadempimento fa derivare un possibile danno sancendone la doverosa risarcibilità : *“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”*.

L'inquadramento dogmatico trova solido fondamento nell'art. 1231 del Codice Civile del Regno d'Italia del 1865: *“In mancanza di patto speciale, nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro i danni derivanti dal ritardo nell' eseguirle consistono sempre nel pagamento degli interessi legali, salve le regole particolari al commercio, alla fideiussione ed alla società. Questi danni sono dovuti dal giorno della mora senza che il creditore sia tenuto a giustificare alcuna perdita”*.

Il quadrilatero logico giuridico formato da “inadempimento-ritardo-danno-interessi moratori” è così normativamente consacrato.

E che gli interessi moratori abbiano natura risarcitoria è conclamato dall'ultimo comma con cui si conclude l' art. 1224 del codice civile: *“Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori.”*

L' “ulteriore risarcimento” è così espressamente escluso dalla presenza di un tasso convenzionale degli “interessi moratori” che rappresentano così il “risarcimento convenzionale” concordato tra le



parti del contratto e, quindi, si identificano con la clausola penale di cui all' art. 1382 cc: *“La clausola con cui si conviene che in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.”*

La natura risarcitoria dell'interesse moratorio è altresì fatta palese dalla perfetta identità semantica tra art. 1224 comma 1 cc (*“sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali.....anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno.”*) e l'art. 1382 ultimo comma c.c. (*“La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno”*).

Più che mai attuale la laconica giurisprudenza di inizio '900: *“gli interessi moratori invece, che rappresentano una specie di penalità comminata dalla legge al debitore che manca all'impegno assunto, decorrono dal giorno nel quale l'obbligazione avrebbe dovuto eseguirsi” (Cassazione Civile di Torino, sentenza 16 febbraio 1906, Venini c. Parravicini).*

La totale eterogeneità tra interessi corrispettivi e moratori, legati agli estremi di una antitesi concettuale del diritto civile (adempimento – inadempimento) fa sì che una unità di sorte capitale produca, in relazione ai distinti giorni creditori, sempre e solo una tipologia di interesse: corrispettivo nella fase di attuazione del contratto; moratorio nella fase di inadempimento del contratto.

L'interesse moratorio , pur se applicato all' interesse corrispettivo già scaduto, è comunque frutto di giorni creditori diversi e successivi rispetto ai giorni creditori da cui hanno tratto origine gli interessi corrispettivi scaduti ed insoluti e sui quali , considerati come capitale, si applica l'interesse moratorio: anche per tale rilievo è inammissibile ed apodittico ipotizzare il “cumulo”.

Pertanto uno stesso giorno non può mai produrre in relazione alla sorte capitale , sia interessi corrispettivi e sia interessi moratori.

Lo esclude la Legge dello Stato nell' art. 821 comma 3 cc che dispone: *“i frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto”*, così escludendo che un medesimo giorno possa produrre frutti diversi rispetto a quelli previsti dal diritto in forza del quale il giorno, come unità di tempo civile, viene considerato:



a) se un giorno è considerato secondo il diritto all' adempimento contrattuale, produrrà come frutto l'interesse corrispettivo;

b) se un giorno è considerato secondo il diritto al risarcimento del danno derivante dalla particolare ipotesi di inadempimento delle obbligazioni conosciuto dall' art. 1218 cc come "ritardo", produrrà come frutto la sanzione dell' interesse moratorio ex art. 1224 cc, quale speciale ipotesi di penale stabilita ex artt. 1224 cc e 1382 cc per la particolare categoria di obbligazioni costituita dalle obbligazioni pecuniarie;

Lo esclude la Legge dello Stato nell' art. 1224 comma 1 ultima parte del cc, stabilendo che "se prima della mora erano dovuti interessi (evidentemente non moratori perché ci troviamo "prima della mora", ndr) in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori (evidentemente dopo la fase di interessi corrispettivi, perché si è verificata la mora del debitore e gli interessi , gli stessi interessi prima corrispettivi, sono ora diventati "moratori") sono dovuti nella stessa misura."

Lo esclude il contratto, che non prevede affatto la cd bifasicità degli stessi giorni creditori nella produzione di ambo i tipi di interesse.

XVIII.- L'art. 644 del codice penale dispone: "*chiunque , fuori dei casi previsti dall' articolo 643 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri , in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità , interessi o altri vantaggi usurari, è punito.....*"

Il delitto di usura è così legato indissolubilmente dal chiaro tenore letterale della Legge dello Stato al momento di nascita del vincolo negoziale, restando esclusa dalla disposizione normativa la cd usura sopravvenuta, ovvero sia successiva alla nascita del rapporto obbligatorio.

I mutamenti dei tassi di interesse successivi al momento costitutivo del vincolo negoziale rientrano nella tematica dell' equilibrio del cd sinallagma funzionale, relativo alla conservazione del rapporto economico tra le attribuzioni patrimoniali corrispettivi durante la fase di esecuzione dei contratti ed di durata, ovvero sia ad esecuzione continuata o periodica.

Il mutuo è infatti un contratto reale ed unilaterale , ed a prestazioni patrimoniali corrispettive, sussistendo il sinallagma tra la prestazione del mutuante, che lascia il mutuatario godere delle cose



mutuate per il tempo fissato di esecuzione del contratto, e la prestazione del mutuatario, che riconosce al mutuante l'interesse corrispettivo che costituisce un elemento dei cd naturalia negotii ai sensi dell'art. 1815 cc (*"Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'art. 1284 cc."*).

In virtù della naturale onerosità attribuitagli dall'art. 1815 cc, al mutuo si applicano le regole proprie dei contratti a prestazioni corrispettive e, segnatamente, l'art. 1467 cc che, nella Sezione III rubricata "dell'eccessiva onerosità" dispone: *"Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto con gli effetti stabiliti dall'art. 1458. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto."*

Come ogni contratto a prestazioni corrispettive, anche il mutuo di una somma di danaro, meglio conosciuto come mutuo bancario, conosce la cd alea normale del contratto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 1467 cc non dà luogo a nessuna conseguenza civile.

Nel mutuo bancario a tasso fisso l'eventuale rialzo dei tassi di interesse che sopravvenga nel corso della esecuzione del rapporto segnato dalla obbligazione restitutoria delle cose mutuate (il cd tanduntem eiusdem generis et qualitatis) sposterà il baricentro della convenienza a favore del mutuatario, e la banca mutuante vedrà ridotta per fatti successivi la convenienza che aveva rinvenuto nella stipula del contratto.

Ugualmente è a dirsi per i mutui in cui il tasso di interesse passivo sia rimesso alla determinazione di un terzo, quali le istituzioni e gli accordi tra enti del mondo economico-finanziario oggettivamente verificabili e conoscibili, come le parti hanno fatto nel pattuire la eventuale variabilità del tasso nell'art. 4 comma 2 del contratto di mutuo de quo.

Nel caso in cui i tassi vadano incontro a successivi ribassi sarà il mutuatario a dolersi della maggiore onerosità sopravvenuta del contratto stipulato, ma non potrà chiederne la risoluzione se non in presenza dei presupposti di cui all'art. 1467 cc, individuati nella "eccessiva onerosità" dovuta ad



“avvenimenti straordinari ed imprevedibili”, dove la congiunzione “ed” impone la ricorrenza cumulativa sia della straordinarietà che della imprevedibilità.

Ugualmente nel caso di mutuo stipulato a tassi bassissimi potrebbe essere la banca mutuante a chiedere la risoluzione del contratto di mutuo in caso di iperbolici rialzi dei tassi di interesse qualora costituenti “eccessiva onerosità” dovuta ad “avvenimenti straordinari ed imprevedibili”.

Al di là della predetta ipotesi sussiste anche per il mutuo bancario, come per qualsiasi altro contratto a prestazioni corrispettive, la cd alea normale del contratto che non produce effetti giuridici ai sensi dell’ art. 1467 comma 2 del codice civile:

La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’ alea normale del contratto. ”

E nei casi in cui l’alterazione del sinallagma funzionale per fatti successivi non produca situazioni legittimanti la risoluzione, neppure potrà procedersi alla rettifica delle condizioni economiche stante il disposto dell’ ultimo comma dell’ art. 1467 cc che statuisce:

“La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto. ”

Ne consegue che, quando i mutamenti successivi dell’ equilibrio negoziale restino subliminali e non integrino le condizioni per la proposizione della domanda di risoluzione, neppure potrà essere chiesta dalla parte a sfavore della quale il mutamento del sinallagma funzionale si è determinato la rinegoziazione delle condizioni contrattuali (*cd reductio ad aequitatem*).

Per la Legge dello Stato, ciò che gli addetti ai lavori definiscono come “usurarietà sopravvenuta” è null’altro che l’alea normale del contratto di mutuo bancario ai sensi dell’ art. 1467 comma 2 del codice civile, che non produce effetto alcuno restando tra gli effetti leciti che i soggetti di diritto devono subire a causa del mutamento delle condizioni generali dei rapporti economici.

Occorre ora interrogarsi sulle conseguenze della estensione delle conseguenze sanzionatorie comminate dall’ art. 644 del codice penale per il solo momento genetico del vincolo contrattuale alle



situazioni successive di mutamento dei tassi di interesse, e nelle quali viene rinvenuta la cd usura sopravvenuta.

Poiché il fatto incriminato come usura è dall' art. 644 cp ancorato univocamente al momento costitutivo-genetico del rapporto negoziale (*"chiunque, fuori dei casi previsti dall' articolo 643 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito....."*), sia esso reale (*"...si fa dare...."*) e perfezionantesi con la stessa dazione, come il mutuo e l'anticipazione bancaria, sia esso obbligatorio (*"...o promettere...."*) ed evocante una fase successiva di carattere esecutivo di un regolamento di interessi, come l' apertura di credito bancario, l' applicazione della medesima fattispecie incriminatrice alla completamente differente ipotesi in cui la prestazione di una delle parti assuma profili usurari a causa dei mutamenti successivi dell'equilibrio contrattuale determinati da condizioni generali dei rapporti giuridico-economici finirà per ridursi ad una vera e propria applicazione analogica della legge, per la quale l' art. 12 comma 2 delle preleggi richiede la eadem ratio (ubi eadem ratio ibi eadem dispositio), dubbi non potendo sorgere sulla radicale alterità e diversità tra la fase costitutiva del vincolo negoziale, alla quale sola è limitata la previsione incriminatrice dell' art. 644 del codice penale, e la fase di attuazione o esecuzione di un precedente accordo di per sé lecito al momento del suo perfezionamento.

Al riguardo è sufficiente menzionare da un lato l'art. 1326 cc rubricato "conclusione del contratto", e dall' altro il Capo V del Titolo II rubricato "degli effetti del contratto", in cui spicca l' art. 1375 cc con la rubrica "esecuzione di buona fede."

Tuttavia l'applicazione analogica delle disposizioni penali incriminatrici è vietata dall' art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile che, sotto la rubrica "applicazione delle leggi penali ed eccezionali", così dispone:

"Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati."

Ne consegue che l' art.644 del codice penale, ancorando la previsione incriminatrice al momento di



costituzione del vincolo contrattuale , sia esso venuto ad esistenza nella forma del contratto reale, come il mutuo o l'anticipazione bancaria, sia esso venuto ad esistenza nella forma del contratto consensuale ad efficacia obbligatoria , come l'apertura di credito bancario, non può essere applicato alla cd usura sopravvenuta, ovverosia alla ipotesi in cui il superamento del limite usurario si verifichi in un momento successivo alla costituzione del rapporto giuridico , diversamente risultando l'applicazione analogica della norma penale incriminatrice di cui all' art. 644 cod.pen. ad una ipotesi completamente diversa e , pertanto, in violazione frontale del divieto comminato dall' art. 14 delle preleggi.

Manifestamente violato dalla tesi che applica la fattispecie di cui all' art. 644 cp alla cd usura sopravvenuta, è ancor prima lo stesso principio di legalità fissato nell'art. 1 del codice penale che, sotto la rubrica *"reati e pene: disposizione espressa di legge"*, dal 01 luglio 1931 così dispone:

"Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite."

Nella interpretazione delle norme penali incriminatrici occorre così limitarsi al significato "espresso" della formulazione normativa, senza poter ricorrere ad interpretazioni analogiche o implicite.

Tanto si desume dall'impiego dell'aggettivo "espresso" utilizzato dalla rubrica dell' art. 1 del codice penale, in alternativa all'avverbio "espressamente" di identica densità semantica, quando vuole istituire il cd numerus clausus precludendo al giudice ogni interpretazione additiva, così come nella materia dei titoli esecutivi disposto dall'art. 474 cpc (*"Sono titoli esecutivi: 1) le sentenze, i provvedimenti e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva..."*) in conformità con la regola legale interpretativa dettata dall'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile (*"Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro significato che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore."*); o come in tema di termini perentori stabiliti a pena di decadenza, ove l' art. 152 comma 2 del cpc esige per la natura perentoria del termine l' attribuzione di tale qualità con una espressa definizione normativa (*"I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori"*), onde solo la Legge (*"...la legge stessa..."*) può creare ipotesi di



decadenza con la comminatoria della natura perentoria del termine dalla cui violazione essa derivi (*".....li dichiarati espressamente perentori..."*).

Ne consegue che sono da considerarsi non conformi al diritto obiettivo le interpretazioni che affermano l'esistenza di titoli esecutivi, o di cause di decadenza per violazione di termini nel processo civile, o di fatti penalmente rilevanti e costituenti reato, senza una espressa disposizione di legge, in quanto l'avverbio "implicitamente" esprime un contenuto semantico contrario a quello contenuto nell'avverbio "espressamente"¹⁶, così come l'aggettivo "implicito" è l'esatto contrario dell'aggettivo "espresso".

In modo del tutto identico opera nel tessuto normativo l' art. 1815 comma 2 del codice civile (*"Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi"*), ove il lessico utilizzato dal legislatore nel limitare l'ambito di operatività della norma al momento della costituzione del vincolo contrattuale (interessi "*convenuti*"), esclude efficacia invalidante ai mutamenti dei tassi di interessi che si verificano successivamente al momento di perfezionamento del negozio di mutuo che ha natura reale.

Coerentemente con la dizione normativa tanto dell' art. 644 del codice penale che dell' art. 1815 comma 2 del codice civile, l' art. 1 del DL 394/2000, convertito nella legge 24/2001, disponeva e dispone:

"si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento."

Ne consegue che solo al momento della costituzione del vincolo negoziale occorre aver riguardo per accertare l'eventuale usurarietà del tasso di interesse, mentre la cd usurarietà sopravvenuta,

¹⁶ "Implicitamente: avverbio, non espressamente, non dichiaratamente, indirettamente. CONTRARIO: esplicitamente, espressamente, direttamente;" in **Sinonimi e Contrari**, Zanichelli Editore.

"Espressamente: avv. in modo chiaro, esplicito; aggettivo SINONIMO: esplicito, manifesto, palese. CONTRARIO: implicito, tacito." In **"Dizionario della Lingua Italiana Garzanti"**

"Implicito, agg.: non esplicitamente espresso, ma chiaramente deducibile; sottinteso: <se partecipi è implicito che accetti le condizioni>; SINONIMO: sottinteso, tacito, velato, racchiuso, compreso, contenuto. CONTRARIO: esplicito, dichiarato, espresso, palese, manifesto, chiaro, evidente." In **"Dizionario della Lingua Italiana Garzanti"**



determinata dal mutamento successivo dei tassi accertati ex legge n.108/1996 rispetto a quelli esistenti al momento di costituzione del vincolo contrattuale, dovrà essere valutata alla stregua dell' art. 1467 del codice civile e , pertanto, l' alterazione del sinallagma funzionale che da quel mutamento dei tassi potrà derivare:

- c) Se “eccessivamente onerosa” per causa di avvenimenti sopravvenuti “straordinari ed imprevedibili”, darà alla parte in pregiudizio della quale sia stato alterato il sinallagma funzionale il diritto a chiedere la risoluzione del contratto, cui la parte avversa potrà opporre la disponibilità alla *reductio ad aequitatem*;
- d) In difetto dei presupposti di eccessiva onerosità resterà assorbita nella cd alea normale del contratto ai sensi dell' art. 1467 comma 2 del codice civile (*“La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell' alea normale del contratto”*), e determinerà la maggior convenienza per una delle parti del contratto: per il mutuante nel caso in cui i tassi successivi siano inferiori; per il mutuatario nel caso in cui i tassi successivi registrino un incremento. In entrambi i casi si rimane nel lecito e non v'è pretesa dell'una parte verso l' altra.

XIX.- Manifesta è così la violazione di legge nelle interpretazioni che applicano tanto l' art. 644 del codice penale quanto l' art. 1815 comma 2 del codice civile ai fatti giuridici che determinino modifiche del sinallagma funzionale e che si verifichino a causa di mutamento dei tassi di interessi durante la fase esecutiva dei contratti e, quindi , in epoca successiva al momento di costituzione del vincolo negoziale, sia nei mutui che nei contratti modellati sulla falsariga del mutuo, siano essi stipulati con il cd tasso fisso o con il patto secondo cui il tasso debitore sia rimesso alla determinazione di un organismo terzo e non frutto della mera volontà di una delle parti.

Siffatte interpretazioni violano innanzitutto l' art.14 delle preleggi al codice civile e, ancor prima , l' art. 1 del codice penale, applicando una norma penale incriminatrice per analogia a fatti non previsti in modo “espreso” dalla ipotesi configurata dalla Legge (*nullum crimen nullam poenam sine proevia lege scripta et stricta*)

Si aggiunge inoltre la violazione dell' art. 12 comma 2 del codice civile che, in tema di interpretazione



analogica delle Leggi civili, la consente solo quando manchi del tutto *“una precisa disposizione”* (*“Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio si decide secondo i principi generali dell’ ordinamento giuridico dello Stato.”*).

Le conseguenze dei mutamenti successivi del sinallagma funzionale verificatesi nei contratti di durata ed a prestazioni corrispettive sono invece oggetto della *“precisa disposizione”* di cui all’ art. 1467 del codice civile, onde l’ applicazione in subiecta materia dell’ art. 1815 comma 2 del codice civile (*“Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”*), rigidamente ancorato al momento della costituzione del vincolo contrattuale con la sanzione tipica riservata all’ atto giuridico e non alla sua attuazione che ne costituisce il momento effettuale cui l’invalidità dell’atto costitutivo si estende all’esito della relativa declaratoria (*quod nullum est nullum producit effectum*), rappresenta una palese violazione del divieto di analogia civile per i fatti oggetto di regolamentazione dettata da una *“precisa disposizione”*.

XIX.- Il Tribunale ritiene che in ogni caso la nozione di *“usurarietà”* non sia applicabile all’ interesse moratorio:

“L’art. 1284 cc, nella formulazione all’epoca vigente, sotto la rubrica “saggio degli interessi” così disponeva:

“Il saggio degli interessi legali è del cinque per cento in ragione di anno. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto altrimenti sono dovuti nella misura legale.”

....- omissis -.....l’unico corrispettivo lecitamente pattuibile per il godimento della somma di danaro concessa erano gli interessi quali frutti civili prodotti de die in diem dalla cosa-madre costituita dalla sorte capitale erogata in prestito.

In tal senso disponeva e dispone inequivocamente l’art. 820 comma 3 del codice civile sotto la rubrica “frutti naturali e frutti civili”:



“Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni.”

Ed il successivo art. 821 comma 3 cc disponeva e dispone:

“I frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto.”

Ne consegue che la maturazione dei frutti civili sulla sorte capitale è effetto di un fatto giuridico dato dalla concessione in godimento della somma di danaro e dal decorso del tempo, in forza della regola della naturale fecondità del danaro fissate nell’art. 1282 cc.

L’art. 1224 cc, sotto la rubrica “danni nelle obbligazioni pecuniarie” disponeva e dispone:

“Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.”.

Ne consegue che nelle obbligazioni aventi ad oggetto una somma di danaro, la disciplina legale prevede la corresponsione dei cd interessi corrispettivi, quale prestazione sinallagmaticamente legata al periodo temporale di godimento della sorte capitale costituente i cd frutti civili di cui agli artt.820 comma 3 cc e 821 comma 3 cc, dovuti in forza della regola della naturale fecondità del danaro di cui all’art. 1282 cc.

Quando il debitore incorre in quella particolare forma di inadempimento denominato mora, ovvero sia non adempia l’obbligazione restitutoria della sorte capitale nel termine fissato, l’art.1224 cc prevede la corresponsione degli interessi moratori quale risarcimento forfettario minimo dovuto per il danno sofferto dal creditore pecuniario ed identificabile nella mancata disponibilità della somma all’indomani dello spirare del termine finale di efficacia.

Tuttavia il comma 2 del medesimo articolo 1224 cod.civ. fa salva la prova dell’esistenza di un danno maggiore e non coperto dalla liquidazione minima con cui il primo comma tenta di porre riparo al



danno presunto sussistente in re ipsa in ogni ipotesi di inadempimento di obbligazione pecuniaria, laddove dispone: "Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori."

La legge così presume iuris et de iure la sussistenza di un danno minimo nell'inadempimento di ogni obbligazione pecuniaria, e ne fissa il risarcimento minimo nella misura di cui all'art. 1224 comma 1 cod. civ.; l'eventuale danno ulteriore che non sia coperto nella misura predisposta dal comma 1 deve essere provato in concreto dal creditore.

Le due disposizioni normative sono così tra loro complementari, coprendo la seconda ciò che rimane fuori della previsione ed ambito di operatività della prima.

Evidente allora la collocazione sistematica dell'art. 1224cc che, come la stessa rubrica lascia intendere ("danni nelle obbligazioni pecuniarie") appartiene all'area dell'inadempimento delle obbligazioni, , ovverosia dell'illecito civile, e presuppone che il creditore agisca contro il debitore ponendo come fatto costitutivo l'inadempimento della obbligazione restitutoria.

Solo quando oramai il contratto ha cessato la sua efficacia, e viene in rilievo l'inadempimento del debitore, il creditore è ammesso a dimostrare di aver subito un danno non coperto in concreto dal tasso di interesse moratorio, sia esso legale che convenzionale, chiedendo al giudice il riconoscimento del maggior danno.

Ne consegue che sia l'interesse moratorio, sia il maggior danno che in concreto non sia da questo coperto, trovano come fatto costitutivo l'inadempimento della obbligazione, sia esso temporaneo che definitivo; ne deriva inoltre a contrariis che durante la fase esecutiva della obbligazione ogni corrispettivo lecitamente retraibile dal godimento del danaro deve assumere le forme dell'interesse soggetto alla regola legale di cui all'art. 1284 cc.

Interesse corrispettivo ed interesse moratorio sono così "due facce della stessa medaglia", due rami dipartiti dal medesimo tronco costituito dal principio di naturale fecondità del danaro fissato nell'art. 1282 cc ("i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente").



delittuosa dell'usura cd finanziaria ("...in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari...").

In tale ipotesi diviene operativa la previsione del secondo comma dell'art. 1224 cc:

"Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori."

Il creditore che ha pattuito espressamente la misura degli interessi moratori, anche se in forma impropriamente "cumulativa" con quelli corrispettivi che in realtà non hanno diritto e ragion d'essere nella fase della mora, perde così il diritto di chiedere il "maggior danno", pur se questo in concreto sia notevole.

Così se il creditore pecuniario dalla mancata disponibilità alla scadenza della obbligazione della sorte capitale perderà la possibilità di effettuare un acquisto importante a prezzo sottocosto (esempio: acquistare per 100.000,00 euro un immobile che ne vale in realtà 200.000,00), nulla potrà chiedere al debitore inadempiente oltre all'interesse moratorio convenzionalmente pattuito.

E' allora evidente come la fissazione convenzionale del tasso di interesse moratorio ai sensi dell'art. 1224 cc , pur se impropriamente espresso mediante il "cumulo" irrituale col tasso di interesse corrispettivo, rappresenti una vera e propria pattuizione aleatoria in quanto:

- a) il debitore è , sì, esposto al gravoso tasso per il caso di inadempimento, ma in cambio acquista la certezza di non essere costretto a devastanti richieste risarcitorie qualora il creditore a causa dell'inadempimento della obbligazione pecuniaria de qua abbia perso irrimediabilmente la possibilità di effettuare un insperato affare da sogno, magari imprevedibile al momento in cui fu pattuito l'interesse moratorio;*
- b) il creditore acquista , sì, la certezza di aver diritto ad un più che congruo indennizzo in caso di inadempimento del debitore, ma con la consapevolezza che ogni affare che potesse sfuggirgli per causa della mancata disponibilità della somma, per quanto favoloso possa essere, rappresenterà un pregiudizio irrimediabilmente senza speranza di ristoro;*

Con la predeterminazione convenzionale del tasso di interesse moratorio le parti stipulano così una



Prima della scadenza della obbligazione o del termine finale di efficacia del contratto , gli interessi sono dovuti a titolo corrispettivo, essendo sinallagmaticamente legati alla disponibilità della sorte capitale concessa a titolo oneroso.

Dopo la scadenza della obbligazione o lo spirare del termine finale del contratto , sorge a carico dell'utilizzatore della somma l'obbligazione restitutoria che, se inadempita, genera la mora, ovvero sia l'inadempimento temporale del debitore; gli interessi assumono così natura moratoria costituendo il risarcimento forfettario e presuntivo minimo che la legge riconosce al creditore pecuniario.

Rilevantissime le conseguenze: dopo la scadenza della obbligazione non v'è più spazio e titolo giuridico per pretendere gli interessi corrispettivi, in quanto la fase di esecuzione del contratto è oramai esaurita ed il prenditore della sorte capitale non ha più diritto a goderne; dopo la scadenza della obbligazione v'è così spazio e titolo solo per gli interessi moratori, in quanto la "medaglia" si è oramai rovesciata.

Così del tutto impropriamente nei regolamenti negoziali ci si esprime affermando che in caso di mora all'interesse corrispettivo "si somma" l'interesse moratorio: trattasi di un evidente errore lessicale e giuridico , poiché nella fase dell'inadempimento, venendo a cessare il diritto dell'utilizzatore a godere della somma, vi è solo un danno da ristorare a mezzo dell'apposito presidio costituito dagli interessi moratori.

Ne deriva in tali ipotesi che tutto l'interesse che si pattuisce come dovuto in caso di mora assume la qualità di interesse moratorio, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dai contraenti.

Riconoscendo l'interesse dovuto a seguito dell'inadempimento il proprio fondamento in un fatto illecito, quale l'inadempimento temporale della obbligazione restitutoria della sorte capitale (cd mora) è ultroneo ipotizzare come usurario il patto negoziale che ne preveda l'ammontare in una misura eccedente il tasso soglia di cui alla legge n. 108/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto i predetti interessi non hanno la funzione corrispettiva esplicitamente richiesta dalla formulazione della norma incriminatrice dell'art. 644 cp per dar vita all'ipotesi



sorta di "contratto di assicurazione" con il quale cercano di contenere i rispettivi rischi: il creditore quello di doversi accontentarsi dello striminzito interesse legale; il debitore quello di dover risarcire "maggiori danni" che potrebbero anche assumere dimensioni stratosferiche.

Le conseguenze sono non insignificanti: ai sensi dell'art.1448 comma 4 cc. "Non possono esser rescissi per causa di lesione i contratti aleatori"; ai sensi dell'art. 1469 cc "le norme degli articoli precedenti (sulla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, n.d.r.) non si applicano ai contratti aleatori per loro natura o per volontà delle parti."

Alla clausola istitutiva dell'interesse moratorio convenzionale non sono così applicabili per espressa volontà di legge i rimedi previsti a tutela del cd sinallagma genetico e del sinallagma funzionale, ma siffatta conclusione è in realtà già stata anticipata nelle premesse, poiché si è già visto che l'interesse moratorio "entra in campo" nei "tempi supplementari", quando oramai i tempi regolamentari si sono chiusi con la chiusura della fase di esecuzione del contratto, e quindi non vi è più, a rigore, un "sinallagma" da tutelare, un "equilibrio" contrattuale da preservare, essendo l'uno e l'altro compromessi dall'inadempimento del debitore pecuniario (cd mora).

L'impossibilità giuridica di ridurre l'interesse moratorio convenzionalmente pattuito è inoltre in re ipsa, essendo esplicitamente sancita dal legislatore nelle conseguenze negative previste per il debitore in mora:

- a) Ai sensi dell'art. 1221 comma 1 cc il debitore in mora è responsabile anche quando la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile (circostanza che in generale lo esimerebbe da responsabilità ai sensi dell'art. 1218 cc), a meno che non provi che l'oggetto della prestazione sarebbe comunque perito pur se fosse pervenuto al creditore;*
- b) Ai sensi dell'art. 1221 comma 2 cc in qualunque modo sia smarrita o perita una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l'ha sottratta dall'obbligo di restituirne il valore;*
- c) Ai sensi dell'art. 1225 cc ("prevedibilità del danno") se l'inadempimento o il ritardo (cd mora) è frutto di dolo del debitore, il risarcimento è esteso a tutti i danni, anche quelli imprevedibili al momento in cui è sorta l'obbligazione;*



Unico rimedio contro gli interessi moratori palesemente sproporzionati alla natura e qualità del contratto ed agli interessi delle parti, è l'applicabilità dell'art. 1384 cc che, sotto la rubrica "riduzione della penale", dispone: "La penale può essere diminuita equamente dal giudice se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte, ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento."

Invero la clausola penale ha la stessa funzione dell'interesse moratorio convenzionalmente fissato in quanto l'art. 1382 cc così dispone:

"la clausola con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento uno dei contraenti è tenuto ad una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno."

La clausola penale limita forfettariamente e presuntivamente l'ammontare dovuto per il risarcimento del danno in caso di inadempimento, ed è dovuta anche a prescindere dalla esistenza di un danno in concreto.

Identica funzione espletano gli interessi moratori convenzionalmente fissati ai sensi dell'art. 1224 comma 2 cc:

"Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori."

Anche in tal caso gli interessi moratori, ed il risarcimento presuntivo che essi rappresentano, sono dovuti in caso di ritardo e senza dover provare l'esistenza di un danno effettivo.

In entrambi i casi il creditore dovrà "accontentarsi" della clausola penale o degli interessi moratori, anche se dovesse perdere un "affare da sogno" per causa dell'inadempimento del debitore.

Invero avendo gli interessi moratori la propria "causa" nel ritardo del debitore nell'adempimento della obbligazione, risulta applicabile l'art. 1383 cc che prevede la cumulabilità della prestazione principale con la penale che sia stata pattuita per il semplice ritardo nell'inadempimento, proprio



come gli interessi di mora ("Il creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo").

Anche per la clausola penale possono così formularsi i rilievi relativi alla natura aleatoria della relativa pattuizione.

Così ai sensi dell'art. 1384 cc ("La penale può essere diminuita equamente dal giudice se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte, ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.") gli interessi moratori pattuiti in misura "manifestamente eccessiva" potranno in via equitativa essere ridotti dal giudice su istanza del debitore, e sempre che il creditore non provi di aver perso l'"occasione favolosa" per reinvestire la sorte capitale non restituita nel termine fissato, dovendo in tal caso "l'interesse che il creditore aveva all'adempimento" prevalere sulla istanza equitativa di riduzione formulata dal debitore (qui in re illicita versatur, respondit etiam pro casu)." (così il giudice civile monocratico dott. Alberto Munno nell'Ordinanza monocratica emessa in data 24 giugno 2016 nel processo n. 5417/2015 R.G. Tribunale di Taranto).

Alle suesposte argomentazioni si aggiungono i rilievi fondati sulle modifiche introdotte dall' art. 17 comma 1 del DL n. 132/2014 che ha così novellato l'art. 1284 comma 4 cc:

"Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. "

L'art. 5 del DLvo n.231/2002 , emesso in attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, così dispone sotto la rubrica "saggio degli interessi":

"Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi ai fini del presente decreto è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di



riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi. "

La certezza dell'ammontare del tasso è assicurata dal procedimento di pubblicità legale sancito nel comma 2 del predetto art. 5 , ove così è disposto:

"Il Ministero dell' Economia e delle finanze da notizia del saggio di cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare."

Le predette disposizioni normative, a seguito della novella del comma 4 dell'art. 1284 cc per effetto dell'art. 17 commai del DL 132/2914, sono divenute di generale applicazione.

Come fatto palese dal tenore letterale ("*Salvo diverso accordo tra le parti*") trattasi di una disposizione meramente suppletiva, destinata cioè ad operare solo in assenza di una disciplina pattizia posta in essere dalle parti nell'esercizio della rispettiva autonomia negoziale al fine di colmare la lacuna creatasi nel regolamento di interessi predisposto dai contraenti.¹⁷

Ne consegue che la Legge dello Stato ha affidato all'autonomia negoziale dei contraenti la fissazione della misura dell'interesse moratorio e, solo in caso in cui le parti nulla dispongano, ha previsto una disposizione normativa per la quale Il tasso legalmente previsto per gli interessi moratori nella fase giudiziale di attuazione del credito insoddisfatto diviene certamente superiore al cd tasso soglia usurario di cui alla legge n. 108/1996, e ciò conferma i rilievi sistematici articolati nell'ordinanza monocratica del 24 giugno 2016, essendo certo ed indubbio che per la Legge dello Stato gli interessi moratori rappresentano un'entità completamente differente dagli interessi corrispettivi, in quanto questi ultimi connotano la fase di attuazione fisiologica del rapporto obbligatorio, mentre i primi compaiono nella fase patologica dell' inadempimento della obbligazione pecuniaria.

Le conclusioni cui è pervenuto l'intestato Tribunale nella sottoscritta composizione monocratica con l'ordinanza del 24 giugno 2016 emessa nel procedimento n.5417/2015 , non trovano ostacolo nella

¹⁷ "Norma suppletiva: norma intesa a colmare eventuali lacune nelle pattuizioni che regolano rapporti privati." In **Dizionario Garzanti**, pagina 2541.



sentenza n.29 emessa dalla Corte Costituzionale in data 14 febbraio 2002.

L'art. 136 della Costituzione della Repubblica Italiana , nel testo approvato il 27 dicembre 1947 dall'Assemblea Costituente, così disponeva e dispone:

"Quando la Corte dichiara la illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione."

Ne consegue che la Corte Costituzionale può intervenire nel tessuto normativo dell'ordinamento giuridico solo con le sentenze che dichiarino illegittime le norme impugnate, o , viceversa, con le sentenze cd interpretative di rigetto , che fanno salva la legittimità costituzionale di una determinata norma primaria dell'ordinamento a condizione che sia interpretata nel modo indicato da essa Corte Costituzionale; o , ancora, con le sentenze cd interpretative di accoglimento, che dichiarano illegittima una determinata disposizione normativa di rango primario se interpretata in un modo che viene censurato espressamente dalla Corte; o, ancora, con le sentenze cd additive, con le quali la Corte integra il contenuto precettivo di una determinata disposizione normativa di rango primario, attestandone la conformità a Costituzione se interpretata con la predetta addenda.

Viceversa non assumono rango normativo e, di conseguenza, non incidono sul tessuto ordinamentale i cd *obiter dicta* con cui la Corte Costituzionale affronti questioni incidentali.

E tale va considerato il pronunciamento della Consulta contenuto alla pagina 15 primo capoverso della sentenza n. 29/2002, ove così si esprime:

"Va in ogni caso osservato – ed il rilievo appare in sè decisivo – che il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi "a qualunque titolo convenuti" rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori."

Invero l'oggetto della sentenza n.29/2002 appare diverso come palesato dal relativo dispositivo:

"riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394 (Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura), convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24, nella parte in cui



dispone che la sostituzione prevista nello stesso comma si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001 anzichè a quelle che scadono dal giorno stesso dell'entrata in vigore del decreto-legge:

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24, limitatamente alle parole "per le rate con scadenza a decorrere dal 3 gennaio 2001":

3) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24, sollevata dal Tribunale di Benevento, in riferimento agli artt. 3, 24, 35, 41 e 47 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 4 maggio 2001.

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24, sollevate dal Tribunale di Benevento, in riferimento agli artt. 3, 24, 47 e 77 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 30 dicembre 2000, e dal Tribunale di Taranto, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe;"

La sentenza in parola non era così intrinsecamente idonea ad incidere sull'ordinamento giuridico in tema di interessi moratori.

L'art. 1224 del codice civile del 1942 è infatti rubricato come "danni nelle obbligazioni pecuniarie" e così dispone: "Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno."

Il sostantivo "danno" evoca così in modo non equivoco la conseguenza di un fatto illecito, stante la regola generale dettata nell'art. 1218 del codice civile che dall'inadempimento fa derivare un possibile danno sancendone la doverosa risarcibilità: "Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".

L'inquadramento dogmatico trova solido fondamento nell'art. 1231 del Codice Civile del Regno d'Italia del 1865: "In mancanza di patto speciale, nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro i danni derivanti dal ritardo nell'eseguirle consistono sempre nel pagamento degli



interessi legali, salve le regole particolari al commercio, alla fideiussione ed alla società. Questi danni sono dovuti dal giorno della mora senza che il creditore sia tenuto a giustificare alcuna perdita”.

Il quadrilatero logico giuridico formato da “inadempimento-ritardo-danno-interessi moratori” è così normativamente consacrato.

E che gli interessi moratori abbiano natura risarcitoria è conclamato dall’ultimo comma con cui si conclude l’ art. 1224 del codice civile: *“Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l’ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori.”*

L’ “ulteriore risarcimento” è così espressamente escluso dalla presenza di un tasso convenzionale degli “interessi moratori” che rappresentano così il “risarcimento convenzionale” concordato tra le parti del contratto e, quindi, si identificano con la clausola penale di cui all’ art. 1382 cc: *“La clausola con cui si conviene che in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.”*

La natura risarcitoria dell’interesse moratorio è altresì fatta palese dalla perfetta identità semantica tra art. 1224 comma 1 cc (*“sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali.....anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno.”*) e l’art. 1382 ultimo comma c.c. (*“La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno”*).

Più che mai attuale la laconica giurisprudenza di inizio ‘900: *“gli interessi moratori invece, che rappresentano una specie di penalità comminata dalla legge al debitore che manca all’impegno assunto, decorrono dal giorno nel quale l’obbligazione avrebbe dovuto eseguirsi” (Cassazione Civile di Torino, sentenza 16 febbraio 1906, Venini c. Parravicini).*

XX.- Insostenibile è la tesi secondo cui l’art. 1815 comma 2 c.c, farebbe riferimento anche agli interessi moratori.

L’art. 1815 del codice civile infatti così dispone:



“1.- Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’art. 1284 cc. 2.- Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.”

Torna così in gioco la giurisprudenza non famosa del 23 novembre 2002:

“Ai sensi dell’art.1815 comma 1 cod.civ., il mutuo è un contratto naturalmente oneroso: la obbligazione di pagamento degli interessi corrispettivi sulla somma erogata dal mutuante, pertanto, rientra tra i naturalia negotii, e, in quanto espressione del principio di naturale fecondità del danaro, può essere esclusa solo mediante una espressa pattuizione delle parti. Ne consegue, pertanto, che la clausola della scrittura in parola con cui viene pattuita la corresponsione degli interessi è meramente dichiarativa: qualora le parti nulla avessero statuito in merito, in forza del combinato disposto degli artt.1815, 1282 e 1284 cod.civ. sulla somma erogata a mutuo sarebbero decorsi ex lege gli interessi corrispettivi determinati al saggio legale che, dalla data del 16-12-1990 era fissato al 10%, ovvero sia esattamente corrispondente al saggio fissato negozialmente dalle parti.”

Così nel contratto di mutuo si distinguono due obbligazioni legate da sinallagma genetico e funzionale:

- a) L’obbligazione del mutuante di lasciar godere la somma erogata nel termine fissato per la restituzione ai sensi dell’ art. 1817 c.c. (“Se non è fissato un termine per la restituzione questo è fissato dal giudice riguardo alle circostanze”);
- b) L’obbligazione del mutuatario di pagare gli interessi ai sensi dell’ art. 1815 comma 1 c.c.

Il comma 2 dell’ art. 1815 segue a ruota il comma 1 dedicato agli interessi corrispettivi che sono sempre dovuti anche in assenza di una clausola esplicita , e quantificati con il tasso di interesse legale ai sensi del richiamato art. 1284 del codice civile.

Il quadrilatero logico-giuridico è completato dall’ articolo 1820 che sotto la rubrica “mancato



pagamento degli interessi” dispone: *“Se il mutuatario non adempie l’obbligo di pagamento degli interessi il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto.”*

La risoluzione del contratto è la conseguenza dell’inadempimento delle obbligazioni nei contratti a prestazioni corrispettive ai sensi dell’art. 1453 c.c. :

“Nei contratti con prestazioni corrispettive quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione, salvo in ogni caso il risarcimento del danno”

La risoluzione del contratto può così essere chiesta dal contraente adempiente in caso di inadempimento della obbligazione corrispettiva , ed il richiamo alla risoluzione del contratto effettuato dall’ art. 1820 c.c. in tema di mutuo per il caso di mancato pagamento degli interessi da parte del mutuatario (interessi dal mutuatario dovuti ex art. 1815 comma 1 c.c. anche in assenza di un patto espresso) consacra il riferimento esclusivo agli interessi corrispettivi proprio del comma 2 dell’ art. 1815 c.c. .

L’art. 1453 c.c. qualora ve ne fosse bisogno, distingue dalla azione di risoluzione l’azione di risarcimento del danno (*“salvo in ogni caso il risarcimento del danno”*), ed avendo l’interesse moratorio natura risarcitoria ai sensi dell’ art. 1224 c.c. (*“Danni nelle obbligazioni pecuniarie”*) , distingue il detto art. 1453 c.c. l’obbligazione degli interessi corrispettivi, dal cui inadempimento deriva il diritto del mutuante alla risoluzione del contratto ai sensi dell’ art. 1820 cc (*“Se il mutuatario non adempie l’obbligo di pagamento degli interessi il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto.”*), norma speciale rispetto all’art. 1453 c.c. (*“Nei contratti con prestazioni corrispettive quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione....”*) , dall’obbligazione di pagamento degli interessi moratori dopo la verifica dell’inadempimento (*“salvo in ogni caso il risarcimento del danno”*).

Il comma 2 dell’art. 1815 c.c. (*“Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.”*) è stato introdotto dall’art. 4 della legge n. 108/1996 quale diretta conseguenza dell’art. 1 della medesima Legge n. 108/1996 il quale disponeva e dispone:



"1. L'articolo 644 del codice penale è sostituito dal seguente: "ART. 644. - (Usura). - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni."

La chiave di volta è rappresentata dalla dizione normativa *"in corrispettivo di un prestazione di denaro o di altra utilità..."*

Il sostantivo "corrispettivo" rappresenta per il diritto civile l'antitesi logico giuridica del sostantivo "danni nelle obbligazioni pecuniarie" con cui è rubricato l' art. 1224 del codice civile dedicato proprio agli interessi moratori.

La legge 108/1996 ha così avuto come riferimento i soli interessi pattuiti a titolo di corrispettivo, ovverosia di obbligazione sinallagmaticamente collegata ad altra obbligazione secondo la teoria dei c.d. contratti di scambio o a prestazioni corrispettive.

In conclusione l'interesse moratorio non può essere computato ai fini del calcolo del tasso usurario ex lege 108/1996, onde deve essere esclusa ogni ipotesi di nullità contrattuale ex art. 1418 cc, potendo solo l'interesse moratorio essere oggetto di riduzione ai sensi dell'art. 1384 cc quale penale pattuita per il solo ritardo nell'adempimento della obbligazione pecuniaria e, quindi, cumulabile con la prestazione principale dovuta, costituita sia dalla restituzione della sorte capitale che dal pagamento degli interessi corrispettivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1383 cc.

Ne consegue che il creditore può chiedere sia la restituzione della sorte capitale e degli interessi corrispettivi maturati in relazione ai giorni creditorî relativi al periodo in cui il contratto ha avuto regolare esecuzione, e sia la penale costituita dagli interessi moratori, calcolati per i giorni creditorî a venire successivamente alla consumazione della particolare forma di inadempimento contrattuale che si chiama mora, sia sulla sorte capitale e sia sugli interessi corrispettivi già maturati in relazione ad un precedente periodo temporale, antecedente alla verifica della mora, restando così distinti i giorni creditorî di interessi corrispettivi ed i giorni creditorî di interessi moratori.

Interessi moratori ed interessi corrispettivi sono così come acqua ed olio: pur se versati in un unico



recipiente non formano mai uno stesso fluido.

La famosa teoria del c.d. tasso unico, così diffusa in dottrina e giurisprudenza, non ha pertanto alcun fondamento nella Legge dello Stato.

XXI.- La domanda attrice deve così essere rigettata.

XXII.- Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la regola di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di parte attrice.

P.Q.M.

a) visti ed applicati gli artt. 175 e 201 c.p.c. dispone l'espunzione dal fascicolo processuale della relazione di C.T.P. prodotta dall'attrice senza la preventiva autorizzazione del Tribunale; manda alla Cancelleria affinché provveda all'oscuramento del documento informatico nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che disciplinano il p.c.t., ed allo stralcio del documento cartaceo che dovrà essere restituito all'attrice previa redazione di apposito verbale di restituzione;

b) rigetta le domande attrici;

c) condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere le spese e competenze di lite alla convenuta ed alla interventrice, senza vincolo di solidarietà attiva, liquidandole in euro 4800,00 per compensi professionali oltre agli accessori come per legge, oltre a spese di registrazione della sentenza;

In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;

Così deciso in Monopoli in data 07 maggio 2022;

Il giudice

dott. Alberto Munno



Sentenza n. 1367/2022 pubbl. il 23/05/2022

RG n. 3557/2019

Repert. n. 1995/2022 del 23/05/2022

